

DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1949

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE INACASA AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, DAI DATORI DI LAVORO E DAI LAVORATORI

Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 1949.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

DECRETA:

Art. 1.

I contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia per la quota a carico dei datori di lavoro, sia per la quota a carico dei lavoratori, saranno versati:

1) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, per i dipendenti dell'industria, del commercio, del credito assicurazione e servizi tributari appaltati, soggetti all'obbligo dell'assicurazione presso detto Istituto;

2) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

a) per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;

b) per il personale delle aziende che per convenzione abbiano istituito presso detto Istituto uno speciale fondo di previdenza per i propri dipendenti, sempreché non sussista l'obbligo contributivo verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie ovvero verso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

3) insieme con i contributi dovuti alle casse marittime per l'assicurazione infortuni e malattie della gente di mare, per i marittimi ad esse iscritti per l'assicurazione malattie e per il personale non navigante delle società di navigazione di preminente interesse nazionale;

4) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, per i lavoratori a tale Istituto iscritti;

5) insieme con i contributi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per i lavoratori a tale Ente iscritti;

6) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per i dipendenti da aziende giornalistiche o editoriali nei

confronti dei quali non sussista l'obbligo della contribuzione all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie e sussista invece l'obbligo della iscrizione all'Istituto dei giornalisti.

Art. 2.

Agli Enti indicati ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) dell'articolo precedente per le singole categorie, dovranno essere egualmente versati i contributi dovuti a norma della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per il personale nei riguardi del quale eventualmente non sussista alcun obbligo di contributi di pertinenza degli enti medesimi, salvo che per tale personale sussista obbligo di contribuzione per l'assicurazione malattie verso l'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Le aziende soggette all'obbligo dell'assicurazione del dipendente personale presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, le quali tuttavia, per particolari modalità di funzionamento dell'assistenza di malattia nei riguardi del dipendente personale, non effettuano il versamento dei contributi di legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, sono tenute a versare mensilmente all'Istituto predetto i contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge, sia per la quota a loro carico, sia per la quota a carico dei lavoratori.

Art. 3.

I contributi dovuti dai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da ogni altro ente pubblico saranno versati:

a) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni dello Stato;

b) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali, per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, sia per i dipendenti da Enti

di diritto pubblico obbligati all'iscrizione del proprio personale al detto Ente di previdenza ed assistenza, sia per i dipendenti da altri enti o Istituti i quali all'Ente medesimo abbiano volontariamente iscritto il proprio personale.

Nei riguardi del personale per il quale non sussista l'obbligo della iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente, i contributi saranno versati insieme con quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie.

Art. 4.

I contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, da aziende o enti non indicati negli articoli precedenti, saranno versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 18 marzo 1949

Il Ministro : FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1949, N. 340

NORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 4 luglio 1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 28, secondo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

CAPO I

*Predisposizione dei piani
ed esecuzione delle costruzioni.*

Art. 1.

Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono. Tale costo massimo deve essere contenuto, in ogni caso, nel limite di L. 400.000 per ogni vano, che potrà essere superato solo qualora si verifichino apprezzabili variazioni di livello dei costi delle costruzioni rispetto a quello medio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso in cui per la costruzione di determinati alloggi vengano concesse gratuitamente le aree o vengano concesse altre agevolazioni, il costo massimo potrà essere in conseguenza ridotto.

Art. 2.

I piani di costruzione e di ripartizione di cui agli artt. 1 e 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonché il piano iniziale di cui all'art. 4 del presente decreto, devono essere sottoposti, dal Comitato di attuazione, all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Solo dopo l'approvazione i piani divengono esecutivi.

Art. 3.

Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed in quello iniziale previsto dall'art. 4 del presente decreto, il Comitato di attua-

zione deve indicare gli enti, le aziende e cooperative, incaricati delle costruzioni, e, per ciascuno di essi, il numero degli alloggi da costruire ed i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni.

Gli enti, le cooperative e le aziende di cui al comma precedente, che non inizino i singoli lavori di costruzione entro le date determinate nel piano, possono essere esclusi dall'attuazione del piano stesso. In tal caso, come anche nel caso in cui gli enti non accettino l'incarico delle costruzioni, il Comitato di attuazione provvede alle necessarie modifiche del piano di ripartizione, incaricando direttamente la Gestione INACASA, ovvero indicando altri enti cui dovranno essere affidati i lavori, in sostituzione degli enti, delle aziende o cooperative escluse.

Art. 4.

Per la prima attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è predisposto un piano iniziale di costruzione di immediata esecuzione, rispettando il criterio di riparto delle costruzioni stesse previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge predetta.

All'esecuzione del piano di cui al comma precedente si provvede con la prima annualità di 15 miliardi di lire afferenti all'esercizio 1948-49 da versarsi dallo Stato alla Gestione, nonché con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori inerenti al periodo sopraindicato.

La Gestione curerà, compatibilmente con le esigenze tecniche e con l'andamento stagionale, di incrementare i lavori laddove l'attività edilizia privata subisca un rallentamento.

Art. 5.

Ai fini della predisposizione del piano generale previsto dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facoltà di richiedere al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché agli Istituti per le case popolari, all'INCIS, e a tutti gli altri Enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione.

Il comitato ha altresì facoltà di richiedere all'Istituto centrale di statistica e ai Servizi statistici delle Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e degli Enti pubblici dati statistici sulla occupazione operaia, sull'indice di affollamento in ogni Comune e sull'entità delle distruzioni belliche, nonché tutte quelle altre notizie relative al mercato delle

abitazioni, al valore e alla disponibilità delle aree edificabili, allo stato dell'urbanesimo e alle necessità della popolazione lavoratrice.

Il Comitato di attuazione ha facoltà di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case.

Art. 6.

L'assegnazione della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione nonché alle aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente è fatta dal Consiglio direttivo previo esame dei progetti di costruzione.

I capitolati di appalto dovranno uniformarsi a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attività degli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitoli per essi vigenti o quegli altri cui essi intendano riferirsi sempreché riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo.

Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto il Consiglio direttivo dovrà fissare in modo preciso e tassativo i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi più gravi di inosservanza del contratto, nonché le penalità per i ritardi nella esecuzione dei lavori.

Art. 7.

La gestione dei lavori spetta agli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, che ne rispondono a tutti gli effetti verso la Gestione INACASA.

La vigilanza sui lavori, nonché i collaudi dei lavori stessi, spettano alla Gestione INACASA, che a tal fine si potrà avvalere di professionisti di fiducia del Consiglio direttivo.

Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente delle relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori.

Sulla base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, il Consiglio direttivo dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti assegnatari, nei termini fissati dalle singole convenzioni.

Spetta al Comitato di attuazione la vigilanza generale sul regolare e progressivo svolgimento dei piani di costruzione predisposti. A tal fine esso potrà avvalersi di professionisti di propria fiducia.

I professionisti di fiducia saranno compensati in base a tariffe previamente determinate.

Art. 8.

Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con le disponibilità delle aree edificabili e con la esigenza della limitazione dei costi, si avrà cura di distribuire gli edifici nei vari quartieri o rioni.

Art. 9.

L'autorizzazione alle aziende o cooperative a costruire direttamente potrà essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolarmente versati i contributi maturati e dalle stesse dovuti per i dipendenti della azienda o per i lavoratori soci della cooperativa.

La somma che le singole aziende o cooperative possono essere autorizzate ad impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla Gestione INACASA nel periodo intercorrente fra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1956:

a) importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative autorizzate;

b) importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dalle aziende presso le quali i lavoratori di cui alla lettera a) prestano la loro opera;

c) importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b);

d) importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell'art. 22 della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1956.

La somma complessiva da impiegare nelle costruzioni è calcolata, tenendo conto, ai fini del calcolo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, della retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.

Art. 10.

Per le aziende o cooperative che siano autorizzate a costruire alloggi per un importo inferiore a quello complessivo calcolato in base alle disposizioni contenute nel precedente articolo, il Consiglio direttivo, nel concedere la eventuale sospensione del versamento di contributi o la riscossione diretta, determina l'ammontare dei contributi per il quale viene ammesso lo scarico a favore delle aziende o il versamento diretto alle cooperative, per ciascuna scadenza. Il Consiglio direttivo determina tale ammontare ripartendo tra le scadenze contributive l'importo complessivo del programma autorizzato.

Le aziende autorizzate alla costruzione diretta ed alla sospensione totale o parziale del versamento dei contributi sono obbligate a presentare alla Gestione INACASA, allo scadere di ogni semestre il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti, pena l'immediata decadenza dalla sospensione dei versamenti.

Qualora dall'esame degli stati di avanzamento dei lavori non risulti che le costruzioni vengano eseguite nel tempo e con l'impiego di fondi previsti per il

corrispondente periodo nel programma autorizzato, il Consiglio direttivo può revocare l'autorizzazione, eventualmente già concessa, della sospensione del versamento dei contributi.

Art. 11.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, le aziende e le cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 del presente decreto.

Qualora non sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la Gestione INACASA corrisponde, alla fine di ogni semestre:

a) limitatamente alle quote di cui è stato autorizzato l'impiego i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori;

b) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 5, lettera a), della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

c) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Qualora sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative, la corresponsione da parte della Gestione INACASA dei contributi di cui al precedente comma sarà limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a scarico delle aziende o alla riscossione diretta da parte delle cooperative.

La Gestione INACASA può trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente art. 10, dei contributi dovuti dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva in ogni caso l'applicazione delle penalità di legge.

Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regolamento dei conti fra la Gestione INACASA e le aziende e cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati dalle aziende o cooperative per le costruzioni, dei contributi effettivamente dovuti dai lavoratori e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla Gestione INACASA ai sensi del secondo comma, lettere b) e c).

Le aziende restano obbligate a versare non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in

sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, le aziende sono soggette alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 12.

Qualora le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente, non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1952, la Gestione INACASA potrà sostituirsi alle aziende e cooperative stesse per la ultimazione delle costruzioni.

In tal caso il regolamento dei conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione.

Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano state autorizzate le aziende o cooperative, per le quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Restano tuttavia salvi gli effetti delle assegnazioni già effettuate alla data della sostituzione.

CAPO II

Assegnazione degli alloggi

Art. 13.

Possono prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che:

a) abbiano versato almeno una mensilità di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) prestino abitualmente la loro opera nella circoscrizione della zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni;

c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa.

Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b) e che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

Il numero dei vani per il quale è ammessa la prenotazione di un alloggio con promessa di vendita o la richiesta di assegnazione in locazione, non deve superare, in ogni caso, il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

Gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda i datori di lavoro presso i quali hanno prestato la loro opera posteriormente alla data del 31 marzo 1949.

Il lavoratore che abbia già ottenuto dalla Gestione

INACASA l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita e ne abbia effettuata la cessione ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 17 comma secondo, della legge stessa, non può concorrere all'assegnazione di altro alloggio con promessa di vendita o in locazione.

Art. 14.

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita che in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto.

La Commissione provinciale è presieduta da un magistrato, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, ed è composta:

- 1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- 2) da un rappresentante della Gestione INACASA;
- 3) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;
- 4) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 15.

Ai fini della predisposizione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguano le costruzioni in base al piano fissato dal Comitato di attuazione, sono suddivise nelle due categorie previste dall'art. 10, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per ciascuna categoria è effettuata una ulteriore suddivisione fra le domande di assegnazione con promessa di vendita e quelle di assegnazione in locazione.

Per le domande di assegnazione presentate da dipendenti di aziende o soci di cooperative autorizzate alla costruzione diretta, la Commissione provinciale predispone specifiche graduatorie per le costruzioni eseguite da ciascuna azienda o cooperativa.

I dipendenti delle aziende e i soci delle cooperative autorizzate alla costruzione diretta sono esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INACASA. Tale esclusione sarà proporzionalmente limitata nel tempo per i dipendenti o soci di aziende o cooperative autorizzate alla costruzione per un importo inferiore a quello massimo indicato nell'art. 9 del presente decreto.

Art. 16

La Commissione provinciale ha facoltà di eseguire tutte le indagini che ritenga opportune per l'accertamento dei requisiti di ammissione e dei titoli preferenziali.

Uguale facoltà spetta alla Gestione INACASA.

L'accertamento del periodo contributivo potrà essere richiesto dalla Commissione provinciale alla Gestione INACASA, la quale procederà ai necessari controlli avvalendosi degli organi preposti alla riscossione dei contributi relativamente ai dipendenti dei datori di lavoro privati e richiedendo le necessarie notizie alle pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici per i rispettivi dipendenti.

Art. 17.

La graduatoria è formata sulla base delle classi e dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che saranno stabiliti dal regolamento. Essa deve essere pubblicata, con la indicazione della classe e del punteggio, nel Foglio annunci legali della provincia.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla Commissione provinciale prevista dal precedente art. 14, che provvede in via definitiva nel termine di un mese.

In difetto di opposizione, la graduatoria diventa definitiva e di ciò è data notizia sempre sul Foglio degli annunci legali. Anche la decisione sulle opposizioni è pubblicata nello stesso modo.

Le opposizioni si intendono respinte, qualora la Commissione non decida entro il termine di un mese di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 18.

Le domande classificate secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalla Commissione provinciale, fino a copertura degli alloggi disponibili in ciascuna località.

La sospensione, prima dell'immissione in possesso, del pagamento delle rate provvisorie previste dal terzo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, equivale a rinuncia alla prenotazione.

Art. 19.

Qualora al momento dell'assegnazione dell'alloggio la Gestione INACASA accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda, questa sarà collocata nella graduatoria nella posizione che le compete. Qualora lo spostamento determini la perdita del diritto all'assegnazione, vi subentra il primo dei lavoratori esclusi dall'assegnazione stessa.

Allo stesso modo si procede qualora l'assegnatario di un alloggio vi rinunci o decada prima della assegnazione.

Nei casi previsti dai precedenti comma, qualora trattisi di assegnazione con promessa di vendita, al lavoratore che perda il diritto all'assegnazione o vi rinunci viene rimborsato quanto sia stato da lui versato alla Gestione INACASA, per la prenotazione dell'alloggio.

Il subentrante, oltre ad assumersi l'onere dei versamenti che si maturano successivamente, deve reintegrare la Gestione della somma rimborsata. La somma da reintegrare può essere suddivisa in quote eguali da versarsi in un periodo di tempo pari a quello nel quale la somma stessa fu corrisposta alla Gestione dal precedente assegnatario.

Art. 20.

La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita è consentita, dopo un anno di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro lavoratore che, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 si trovi nelle condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 13 del presente decreto, da comprovarsi con i documenti all'uopo richiesti dalla Gestione INACASA.

Il lavoratore, che intende cedere l'alloggio assegnatogli, deve inoltrare al presidente del Consiglio direttivo domanda sottoscritta anche dal cessionario designato.

La Gestione INACASA decide in merito, previa verifica delle condizioni richieste. All'atto di cessione interviene la Gestione INACASA.

Nei confronti della Gestione INACASA il cessionario subentra in tutti i diritti ed i doveri del cedente.

Art. 21.

Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o provveduto al riscatto anticipato previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 medesimo, non può locarlo neanche parzialmente ad altri, salvo che per riconosciuti motivi di necessità non sia stato a ciò espressamente autorizzato dalla Gestione INACASA.

Per gli alloggi assegnati in locazione, non è ammesso il subaffitto neanche limitato a parte dei vani che li compongono.

Sia per gli alloggi assegnati con promessa di vendita che per quelli assegnati in locazione, è proibito l'uso diverso da quello di abitazione. E' consentito, tuttavia, l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare.

La trasgressione ai divieti di cui ai comma precedenti comporta la decadenza dal diritto all'alloggio. In tal caso, per gli assegnatari di alloggi con promessa di vendita, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

CAPO III

Amministrazione degli alloggi

Art. 22

La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è stabilita forfettariamente, per tutte le annualità del periodo di ammortamento, sulla base di una quota proporzionale delle spese generali di costruzione della Gestione INACASA. L'importo risultante dalla somma del costo dell'alloggio e della quota di spese generali di cui sopra, viene diminuito del valore capitale, al tasso legale, del contributo statale dell'1% di cui all'art. 22 della legge sopracitata.

La suddetta quota di spese generali non è comprensiva delle imposte, tasse e contributi afferenti ai singoli alloggi e che sono a carico dell'assegnatario, il quale è tenuto a rimborsarli alla Gestione INACASA.

Art. 23.

La Gestione INACASA conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprietà di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso.

Per l'amministrazione di detti immobili la Gestione INACASA stabilisce un regolamento tipo, per l'applicazione del quale gli assegnatari di ciascun immobile sono tenuti a nominare un proprio rappresentante responsabile nei confronti della Gestione stessa.

Nel regolamento di cui al precedente comma saranno stabilite le norme e modalità per il riparto, fra gli assegnatari degli alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che non siano a carico dei singoli alloggi, nonché delle altre spese comuni inerenti all'edificio ed all'amministrazione da parte della Gestione INACASA.

Art. 24.

Per la fissazione degli oneri degli assegnatari con promessa di vendita o in locazione degli alloggi costruiti direttamente dalle aziende e cooperative e per la determinazione delle modalità inerenti alla amministrazione degli alloggi suddetti, si applicano, salvo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le stesse norme stabilite dalla Gestione INACASA per tutti gli altri alloggi.

Il Comitato misto previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è composto pariteticamente di un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali metà rappre-

sentanti dell'azienda e metà rappresentanti dei lavoratori inquilini eletti dall'assemblea dei medesimi. Il Comitato misto a maggioranza può delegare l'amministrazione ad uno degli istituti od enti previsti dall'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Il Comitato di attuazione, qualora accerti un irregolare o insufficiente funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli enti di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.

Art. 25.

La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, viene inviata dalla Gestione INACASA a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle rate scadute il Consiglio direttivo, ove trattisi di morosità determinata da assenza dal lavoro per disoccupazione involontaria o invalidità temporanea dell'assegnatario, ha facoltà di concedere, a suo giudizio discrezionale, una dilazione per il pagamento dell'arretrato determinandone la durata e le condizioni.

Il Consiglio direttivo, qualora non ritenga che sussistano gli estremi per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, emette la dichiarazione di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge predetta. Il Consiglio direttivo provvede altresì ad emettere tale dichiarazione qualora l'assegnatario, cui sia stata concessa una dilazione di pagamento, non adempia agli obblighi interenti alla dilazione stessa.

Per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili a seguito della dichiarazione di decadenza suddetta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

CAPO IV

Finanziamento dei piani di costruzione

Art. 26.

Sono soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi, compresi gli enti cooperativi e le società di fatto, per l'esercizio delle seguenti attività, anche se non dirette a fine di lucro: tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi pubblici o privati comprese quelle di carattere professionale, assistenziale, culturale o ricreativo; le attività intermedie nella circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra per acqua e per aria; le attività bancarie od assicurative; quelle dei servizi tributari; le amministrazioni di beni e tutte le altre attività ausiliarie di quelle predette.

Sono altresì soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro ente pubblico, nonché tutti coloro che prestino comunque la loro opera alle dipendenze dei predetti enti.

Non sono soggetti all'obbligo contributivo i ricoverati in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste. Sono esclusi dal campo di applicazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, i lavoratori agricoli nonché i portieri e le persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari.

I privati e gli enti pubblici datori di lavoro sono soggetti al pagamento del contributo dovuto in proprio, pari all'1,20% delle retribuzioni corrisposte a tutti i propri dipendenti, compresi quelli esenti o esclusi a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in conformità degli obblighi stabiliti dal precedente art. 5 della legge stessa.

Art. 27.

I lavoratori che, a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro. La facoltà di rinuncia alla esclusione dall'obbligo contributivo spetta anche ai lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e ai lavoratori stagionali, contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per le indicate categorie di lavoratori di cui al precedente comma, la esenzione dall'obbligo contributivo non è applicabile, quando siano essi comunque occupati in lavori diversi da quelli contemplati ai fini della esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 28.

Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.

Art. 29.

Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, si sia ridotta in modo permanente, per infermità di corpo o di mente, a meno di un terzo del loro guadagno normale.

Art. 30.

Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, salve le eccezioni previste per determinati elementi della retribuzione dall'art. 5 citato.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Art. 31.

Quando la retribuzione venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Art. 32.

Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale è stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla Gestione INACASA, valgono anche per la determinazione di questi.

Art. 33.

Il versamento dei contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo art. 7, III comma, dovrà essere effettuato dai privati e dagli enti pubblici datori di lavoro contestualmente mediante l'applicazione di un unico contributo percentuale sulla retribuzione presa a base per la commisurazione dei contributi assicurativi.

A tal fine, ove la retribuzione predetta sia diversa da quella calcolata ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del presente decreto, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettera *b)* e *c)* dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate, per ciascun settore o categoria, in aliquote che, applicate su tale diversa base, assicurino un eguale gettito contributivo.

Allo stesso fine, ove i contributi previdenziali siano riferiti ad apposite tabelle di retribuzioni convenzionali, le aliquote contributive, come sopra stabilite, saranno commisurate alle retribuzioni indicate in dette tabelle.

Infine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lett. *b)*, del-

l'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate in aliquote che applicate esclusivamente sull'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione e dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, assicurino un uguale gettito contributivo.

Art. 34.

Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono corrisposte in mensilità posticipate costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualità medesime, scadenti alla fine del mese.

L'annualità relativa all'esercizio finanziario 1948-49 sarà versato entro il 31 luglio 1949.

Tutti i suddetti versamenti affluiranno in un conto corrente fruttifero intestato alla Gestione INACASA presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso di interesse sarà fissato annualmente dal Ministro per il tesoro.

Art. 35.

Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'INACASA comunica al Ministero del tesoro:

a) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 4,30% di cui alla lettera *a)* dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 3,20% sul costo effettivo degli alloggi di cui all'art. 22 della legge stessa.

Entro un anno dalla scadenza del settennio di cui al primo comma dell'art. 5 della legge suddetta, si provvede fra la Gestione INACASA ed il Ministero del tesoro alle operazioni relative al conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge stessa. Se risulti differenza a credito dello Stato essa viene ripartita in quote proporzionali a riduzione delle annualità residue dovute nel periodo successivo al settennio.

Art. 36.

La emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è deliberata dal Comitato di attuazione su proposta del Consiglio direttivo della Gestione INACASA.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 37.

I ricorsi amministrativi di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del Comitato stesso in Roma, entro trenta giorni,

dalla data di comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre.

Il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso deve contenere la data di invio, la indicazione del provvedimento impugnato, i motivi della impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e la indicazione del suo domicilio.

Il ricorso deve essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 38.

Il bilancio annuale della Gestione INACASA è compilato secondo le prescrizioni e le modalità che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 15 settembre di ogni anno dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori dei conti, perché questo provveda agli adempimenti di istituto e predisponga la propria relazione.

Il bilancio è rimesso dal presidente del Consiglio direttivo, entro il 15 ottobre successivo, al Comitato di attuazione, il quale provvede, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, entro il 30 ottobre, a presentarlo, con la relazione del Collegio dei revisori dei conti e con la propria, al Ministro per il tesoro e al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 39.

Per i servizi non affidati, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e che la Gestione INACASA deliberi di dover gestire direttamente, la Gestione stessa provvede all'assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa con quello del tesoro.

Art. 40.

Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal presente decreto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1949.

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI - GRASSI
VANONI - PELLA - TUPINI -
LOMBARDO

Visto il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 luglio 1949

Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 LUGLIO 1949, N. 436

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, RIGUARDANTE PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA, AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 26 luglio 1949

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge 28 febbraio 1949, n. 43, suddetta; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

CAPO I

Organi del piano di costruzione

Art. 1.

Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito:

- 1) di presiedere all'impiego dei fondi raccolti;
- 2) di predisporre i piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi per i lavoratori;
- 3) di determinare i tipi e i criteri generali di costruzione;
- 4) di stabilire i sistemi di ripartizione delle abitazioni da costruire in relazione al territorio nazionale e alle categorie interessate;
- 5) di stabilire direttive generali per le assegnazioni degli alloggi e per i relativi ammortamenti.

Esso ha inoltre la vigilanza generale sull'attuazione, da parte della Gestione INACASA, dei piani indicati al n. 2 del precedente comma e sull'applicazione delle norme di cui ai nn. 3, 4 e 5 del comma stesso.

Art. 2.

Il Comitato di attuazione provvede altresì:

- 1) a predisporre la relazione per la presentazione al Ministro per il tesoro del bilancio annuale della Gestione INACASA;
- 2) ad indicare alla Gestione INACASA gli Enti, cui debba essere affidata l'esecuzione delle costru-

zioni secondo i piani predisposti, nonché a stabilire il costo massimo per vano e la ripartizione delle costruzioni stesse fra i singoli Enti prescelti;

3) a stabilire annualmente il termine entro il quale devono essere presentate le richieste delle aziende e delle cooperative per la costruzione diretta di case, rispettivamente per i propri dipendenti e soci, ed a decidere relativamente alle richieste medesime;

4) ad indicare le costruzioni che dovranno essere eseguite direttamente dalla Gestione INACASA;

5) a stabilire, all'inizio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi da assegnare con promessa di vendita;

6) a stabilire a quali enti debba essere affidata l'amministrazione degli alloggi destinati alla locazione;

7) a deliberare in merito all'amministrazione degli alloggi costruiti dalle aziende ed assegnati in locazione, in caso di irregolare o insufficiente funzionamento dei Comitati misti previsti dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

8) ad approvare le convenzioni per il trasferimento della proprietà degli alloggi destinati alla locazione agli Enti indicati nel primo comma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

9) ad esaminare e decidere i ricorsi in via amministrativa presentati dai lavoratori;

10) a deliberare la emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Il Comitato di attuazione interviene, infine, nelle convenzioni per il regolamento dei rapporti fra il Comitato stesso, la Gestione INACASA e l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 3.

Il Comitato di attuazione ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Il presidente del Comitato di attuazione:

- a) convoca e presiede il Comitato di attuazione e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;
- b) rappresenta il Comitato di attuazione nei rapporti con le Amministrazioni chiamate a vigilare sulla attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43,

nonché in tutti i rapporti con la Gestione INACASA, con gli Enti incaricati di funzioni previste dalla legge medesima e con i terzi;

c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Gestione INACASA.

Art. 5.

Il Comitato di attuazione è convocato dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, almeno una volta ogni tre mesi.

Il Comitato è altresì convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o dalla metà dei suoi componenti con la espressa indicazione degli argomenti di cui si propone la discussione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno, ivi compreso il presidente o chi lo sostituisce.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Le funzioni di segretario del Comitato di attuazione sono espletate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da nominare con decreto del Ministro.

Il segretario interviene alle sedute del Comitato, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne rilascia copia ed estratti. Al segretario è affidata altresì la tenuta del libro dei verbali delle adunanze.

Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e dal presente decreto, il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria il cui personale è fornito dall'INACASA nel numero e nelle persone indicati dal presidente del Comitato stesso.

Art. 7.

La Gestione INACASA ha propria personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Sono organi della Gestione INACASA:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Il presidente della Gestione INACASA:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;

b) ha la legale rappresentanza della Gestione INACASA, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi;

c) sottoscrive i contratti e gli atti di qualsiasi specie, rilascia procure generali e speciali, anche ad estranei alla Gestione INACASA, conferisce i mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;

d) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e complementari della legge stessa e dal presente decreto.

Il presidente del Consiglio direttivo partecipa alle riunioni di Comitato di attuazione, senza diritto a voto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le facoltà ad esso conferite sono esercitate dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio direttivo.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo ha il compito:

1) di deliberare il bilancio della gestione da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti;

2) di regolare i rapporti tra la Gestione INACASA e l'Istituto nazionale delle assicurazioni dando mandato al presidente di sottoscrivere le relative convenzioni.

Per la esecuzione dei piani di costruzione predisposti dal Comitato di attuazione, il Consiglio direttivo:

1) assegna l'esecuzione dei lavori agli enti e alle aziende e cooperative, indicati dal Comitato di attuazione, approvandone i progetti e determinandone le condizioni, i termini e le modalità;

2) stabilisce i capitolati di appalto per l'esecuzione dei lavori ed approva i collaudi a costruzioni ultimate, nonché decide in merito agli incarichi da conferire per la progettazione, la direzione, la sorveglianza dei lavori e per i collaudi stessi;

3) promuove le dichiarazioni di pubblica utilità e l'esproprio di aree necessarie alle costruzioni;

4) delibera la sostituzione della Gestione INACASA alle aziende o cooperative nella esecuzione delle costruzioni che le aziende o cooperative non abbiano portato a termine nei limiti di tempo stabiliti.

Il Consiglio direttivo è soggetto alla vigilanza generale del Comitato di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo ha altresì il compito:

1) di determinare la procedura da seguire per le prenotazioni degli alloggi con promessa di vendita ed i termini e la procedura per le domande d'affitto;

2) di determinare le condizioni e modalità per i contratti inerenti al funzionamento della Gestione ed in particolare per i contratti per l'assegnazione

degli alloggi con promessa di vendita ed in locazione e per quelli conseguenti ai riscatti anticipati ed alle cessioni di cui agli articoli 14, ultimo comma, e 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonché per quelli inerenti all'amministrazione degli alloggi da parte degli Enti e da parte dei Comitati misti di cui al primo comma dell'art. 19 e all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

3) di deliberare la concessione di finanziamenti in base agli stati di avanzamento dei lavori e di approvare i regolamenti finali dei conti;

4) di predisporre le convenzioni per il trasferimento in proprietà degli alloggi al termine della Gestione INACASA;

5) di concedere eventuali dilazioni nei pagamenti delle rate dovute dagli assegnatari degli alloggi e di emettere la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei casi di morosità e negli altri casi previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dalle norme integrative della legge stessa;

6) di determinare ogni anno la quota proporzionale delle spese della Gestione INACASA da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi con promessa di vendita;

7) di approvare il regolamento tipo per l'amministrazione degli alloggi assegnati con promessa di vendita;

8) di deliberare sull'organizzazione dei servizi, nonché sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

Il Consiglio direttivo decide anche in merito alle richieste delle aziende e delle cooperative per la sospensione del versamento dei contributi e per le riscossioni dirette, nonché in merito alla eventuale revoca delle sospensioni o riscossioni dirette precedentemente autorizzate.

Spetta infine al Consiglio direttivo di formulare proposte al Comitato di attuazione in merito alla emissione delle obbligazioni di cui al n. 10 del primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonché in merito a tutte le operazioni inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle per il collocamento, l'amministrazione e l'ammortamento.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese.

Esso è altresì convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dal Comitato di attuazione, dalla metà dei componenti del Consiglio stesso e dal Collegio dei revisori dei conti.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni

valgono le norme stabilite dall'art. 5 del presente decreto.

La prima adunanza del Consiglio direttivo è indetta a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per la elezione del presidente, che ha luogo a maggioranza di voti.

Art. 12.

Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, da nominarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del Consiglio stesso.

Il segretario interviene alle sedute del Consiglio direttivo, redige i verbali delle adunanze e li firma unitamente al presidente. Al segretario è affidata la tenuta del libro dei verbali.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio direttivo della Gestione INACASA sono firmati dal segretario e dal presidente e si presumono conformi all'originale nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative della legge stessa e dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare, esso:

1) controlla la Gestione INACASA e vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative;

2) controlla l'esatto adempimento delle convenzioni che regolano i rapporti fra il Comitato di attuazione, la Gestione INACASA e l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

3) controlla l'esatta tenuta delle scritturazioni contabili;

4) predispone entro il 15 ottobre di ogni anno la propria relazione sul bilancio della Gestione, attestando la veridicità dei dati esposti e l'osservanza delle norme di legge.

I revisori dei conti durano in carica per un triennio, allo scadere del quale cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio stesso.

Art. 14.

Allo scopo di raccogliere ed elaborare dati, di effettuare ricerche e studi, nonché dare parere sui criteri generali e sulla realizzazione concreta dei piani di costruzione, i presidenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo potranno avvalersi di una Commissione tecnico-consulativa composta

da due a sei esperti scelti, in misura paritetica, da ciascuno dei due organi al di fuori degli organi stessi e degli enti o persone che partecipano alle costruzioni del piano.

Alla Commissione predetta è deferito il compito di dare parere sui singoli progetti di costruzione.

Art. 15.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede a richiedere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ingegneri liberi professionisti, nonché alle organizzazioni cooperative la designazione dei rappresentanti delle medesime.

Le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei liberi professionisti sono richieste, per ciascuna categoria interessata, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede altresì a richiedere ai Ministeri interessati la designazione dei rispettivi rappresentanti.

Ove le designazioni dei rappresentanti indicati nel primo comma del presente articolo non vengano fatte nel termine di quindici giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla scelta di ufficio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 16.

I componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti. Essi possono presentare le dimissioni dall'incarico; queste però non hanno effetto fino a quando non siano accettate.

L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 17 del presente decreto hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina.

Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.

Art. 17.

I membri del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio.

Il presidente provvede ad informare dell'assenza ingiustificata il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 18.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilita la misura delle indennità spettanti

al presidente del Comitato di attuazione, al presidente del Consiglio direttivo e ai revisori dei conti. Ai componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo non è dovuto alcun compenso fisso. Ad essi è corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Ai componenti che abbiano l'ordinaria residenza fuori di Roma spetta il trattamento di missione per recarsi alle riunioni, nella misura inerente al grado rivestito, se dipendenti statali, o inerente al 4° grado statale, se estranei all'Amministrazione dello Stato. Al segretario del Comitato di attuazione ed al segretario del Consiglio direttivo sono corrisposte indennità mensili, in aggiunta allo stipendio percepito dalle Amministrazioni cui appartengono, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, su proposta rispettivamente del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo.

CAPO II

Esercizio finanziario e contributi per il piano

Art. 19.

L'esercizio finanziario della Gestione INACASA ha inizio col 1° luglio di ogni anno e si chiude al 30 giugno dell'anno successivo.

Limitatamente alla prima attuazione, l'esercizio finanziario ha inizio con il 1° aprile 1949 e si chiude il 30 giugno dello stesso anno.

Il bilancio annuale è predisposto a cura della Gestione INACASA e presentato al Consiglio direttivo per l'esame e la deliberazione.

Art. 20.

Il diritto alla esenzione dal contributo dovuto alla Gestione INACASA, per i lavoratori ex tubercolotici, deve essere comprovato con la esibizione di un certificato della casa di cura, nella quale il lavoratore ex tubercolotico sia stato ricoverato, da cui risulti la data di dimissione. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Quando siano trascorsi tre anni dalla data di dimissione dalla casa di cura, cessa il diritto del lavoratore alla esenzione dal pagamento della sua quota di contributo.

Art. 21.

Agli effetti della esenzione dal contributo, per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto di lavoro, ovvero sulla tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i lavoratori non soggetti alle assicurazioni obbligatorie, ovvero alla iscrizione ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno valore probante, per ciò che riguarda il limite di età, i documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza.

Ove occorra, il requisito del limite di età dovrà essere provato dal lavoratore mediante esibizione di certificato di nascita.

Art. 22.

La inabilità al lavoro dei familiari a carico del lavoratore, agli effetti della riduzione della aliquota del contributo, deve risultare da un certificato, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da esibire al datore di lavoro. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 23.

Nel caso in cui alla riscossione dei contributi si provveda insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'elenco dei lavoratori, in base al quale viene effettuato il versamento del contributo per l'assicurazione malattie, deve contenere, nei modi che saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

a) la indicazione dei lavoratori, esenti dal pagamento della loro quota di contributo, per i quali è dovuto il solo contributo dei datori di lavoro;

b) la indicazione dei lavoratori la cui quota di contributo è ridotta allo 0,40 per cento della retribuzione.

Art. 24.

Nei casi in cui sia stabilito che alla riscossione dei contributi per determinate categorie si provveda insieme con quelli dovuti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i datori di lavoro possono essere dispensati dalla compilazione di elenchi nominativi mensili per il versamento dei contributi dovuti.

I datori di lavoro sono in ogni caso tenuti a comunicare all'istituto preposto alla riscossione dei contributi l'elenco delle persone che eventualmente abbiano rinunciato all'esclusione di legge, nonché l'elenco dei lavoratori ammessi al versamento del contributo ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione.

Il periodo di contribuzione al fondo di previdenza è considerato come periodo di contribuzione anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, salvo le esclusioni da questa previste.

Art. 25.

Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico sono, relativamente al personale dipendente, stabile o avventizio, dispensate dalla compilazione mensile di elenchi del personale per il quale viene effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Esse devono, tuttavia, porsi in grado di fornire all'INACASA, o agli altri enti percettori di contributi, in qualunque momento ne siano richieste, tutte le indicazioni che siano ritenute necessarie ai fini dell'applicazione della legge e del presente decreto e in particolare per quanto riguarda gli accertamenti per le assegnazioni degli alloggi.

Art. 26.

Il versamento dei contributi riscossi dagli Enti od Istituti a tale uopo incaricati, deve essere fatto in appositi conti correnti presso Istituti di credito indicati dal Consiglio direttivo della Gestione INACASA. Nell'effettuare i versamenti previsti nel precedente comma, gli Enti dovranno indicare separatamente i contributi riscossi per i dipendenti da pubbliche Amministrazioni.

CAPO III

Costruzione delle case

Art. 27.

A tutti gli effetti previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle relative norme integrative e complementari e dal presente decreto, gli alloggi da costruire si distinguono come segue:

A) per destinazione:

- 1) alloggi da assegnare con promessa di vendita;
- 2) alloggi da assegnare in locazione.

B) per categoria:

1) alloggi destinati a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'art. 5, lettera c), della legge suddetta;

2) alloggi destinati a dipendenti da altri datori di lavoro.

C) per tipo:

- 1) alloggi da 1 vano oltre gli accessori;
- 2) alloggi da 2 vani oltre gli accessori;
- 3) alloggi da 3 vani oltre gli accessori;
- 4) alloggi da 4 vani oltre gli accessori;
- 5) alloggi da 5 vani oltre gli accessori.

Art. 28.

Nel determinare le caratteristiche di costruzione il Comitato di attuazione tiene conto:

1) della categoria di lavoratori cui gli alloggi sono destinati;

2) delle particolari condizioni delle località nelle quali le costruzioni sono eseguite;

3) dei sistemi di costruzione già seguiti dagli Enti cui viene affidata l'esecuzione dei lavori.

Comunque nella scelta dei tipi deve tenersi presente la necessità di ottenere il maggior numero di alloggi con il minor costo possibile.

Art. 29.

Il Comitato di attuazione esamina ed adotta tutti i provvedimenti che consentano un risparmio nei costi ed in particolare quelli relativi ad una tipizzazione razionale, estetica ed economica delle costruzioni e correlativamente dei loro elementi.

Il Comitato esamina ed adotta altresì i provvedimenti più opportuni per la eventuale fornitura diretta di quegli elementi tipizzati, per i quali ne ravvisi la convenienza economica.

Art. 30.

I piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi, ivi compresi quelli annuali di ripartizione delle costruzioni previste dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono comunicati dal Comitato di attuazione al Consiglio direttivo della Gestione INACASA, perché questo possa provvedere alla loro esecuzione nei termini fissati.

In ogni caso l'inizio di attuazione dei programmi annuali deve avvenire non oltre i novanta giorni dall'approvazione di essi da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 31.

Le aree occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole località devono essere scelte preferenzialmente tra quelle offerte gratuitamente od a condizioni di particolare favore.

Le aree necessarie devono essere scelte fra quelle già ben provvedute dei normali servizi pubblici esistenti nelle località e delimitate da pubbliche strade o comunque comodamente allacciate alle pubbliche strade.

Nei Comuni danneggiati a seguito di eventi bellici per i quali esista un piano di ricostruzione regolarmente approvato ai sensi del decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, saranno utilizzate possibilmente le aree ricadenti nella zona che, secondo il piano di ricostruzione, è destinata alla espansione dell'abitato, sempreché dette aree rispondano ai requisiti richiesti.

Art. 32.

I progetti delle singole costruzioni devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo della Gestione INACASA.

Art. 33.

L'aggiudicazione dei lavori alle imprese costruttrici deve essere effettuata previo esperimento di licitazione privata ad offerta segreta fra tutte le imprese che chiederanno di partecipare alla licitazione stessa e che vi saranno ammesse previo accertamento della loro attrezzatura tecnica.

Ai fini di cui al precedente comma, della licitazione dovrà essere data preventiva e pubblica notizia a mezzo della stampa locale.

Sono tuttavia ammesse la trattativa privata e l'esecuzione in economia quando si verifichino le circostanze previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

CAPO IV

Assegnazione degli alloggi

Art. 34.

I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita in locazione devono presentare apposita domanda.

Essa deve essere indirizzata alla Gestione INACASA, compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o cooperative che provvedono a raccogliere dai rispettivi dipendenti o soci.

Art. 35.

Il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita è fissato, per ciascun lotto di costruzioni, dal Comitato di attuazione, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

La procedura da seguire per la presentazione delle domande di prenotazione per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita, nonché il termine e la procedura da seguire per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi in locazione, sono determinati dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo stabilisce quali siano i documenti da produrre a dimostrazione dei titoli preferenziali che il lavoratore intenda far valere ai fini della determinazione della graduatoria delle assegnazioni.

I termini, la procedura e la documentazione sud-

detti sono resi noti con apposito comunicato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e da riprodursi mediante manifesto nei singoli Comuni interessati.

Art. 36.

Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore dovrà specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione rispettivamente in locazione o con promessa di vendita.

Nelle domande di assegnazione dovrà altresì essere specificato se altre domande di assegnazione siano eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare.

Le domande dovranno contenere tutte le altre indicazioni che saranno ritenute necessarie dal Consiglio direttivo della Gestione INACASA e che saranno prescritte con comunicati da pubblicarsi nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Le domande che non contengano le dichiarazioni prescritte ovvero contengano dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 37.

I criteri di preferenza, di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono determinati in base al bisogno dell'alloggio da parte dei lavoratori. A tal fine le domande dei lavoratori sono ripartite nelle seguenti classi:

1) domande di lavoratori sprovvisti assolutamente di alloggio o che abitino in alloggi di fortuna, come baracche ed altri ricoveri;

2) domande di lavoratori che vivano con la famiglia in coabitazione, ovvero in pensioni ed altre convivenze, con un coefficiente di affollamento non inferiore a quello medio di cui all'art. 39 del presente decreto;

3) domande di lavoratori che siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, per un coefficiente di affollamento superiore a quello medio suddetto;

4) domande di lavoratori che abitino in un alloggio assolutamente ant igienico;

5) domande di lavoratori che abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta a inadempienze;

6) domande di lavoratori che abitino in località lontana da quella nella quale prestano abitualmente la propria opera e sprovvista di normali mezzi di comunicazione, idonei per raggiungere il luogo di lavoro senza eccessiva spesa, disagio o perdita di tempo;

7) domande di lavoratori che non rientrino nelle prime sei classi.

Nell'ambito di ciascuna classe, le preferenze sono stabilite assegnando un punteggio per ciascuna delle seguenti condizioni:

1) tre punti per la mancanza nel nucleo familiare di redditi diversi da quelli di lavoro;

2) due punti per la circostanza di aver perduto l'alloggio per fatto bellico, ovvero per altre calamità o sinistri;

3) un numero di punti corrispondente al triplo del coefficiente di affollamento dell'alloggio occupato all'atto della domanda, calcolato con il criterio indicato nell'art. 39 del presente decreto;

4) due punti per essere profugo da territori ceduti per effetto del Trattato di pace;

5) un numero di punti pari alla metà del rapporto fra il numero totale dei componenti il nucleo familiare e quello dei componenti che hanno occupazione retribuita.

Art. 38.

La Commissione provinciale forma la graduatoria tenendo presenti le classi ed il punteggio risultante dall'articolo precedente.

L'ordine di graduatoria è determinato anzitutto dalla classe: per ciascuna classe esso è dato dal punteggio. A parità di punteggio ha precedenza in graduatoria colui che abbia versato per maggior tempo il proprio contributo alla Gestione INACASA.

In caso di ulteriore parità, la priorità nella presentazione della domanda determina la priorità in graduatoria.

Art. 39.

Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre gli eventuali collaterali ed affini sino al quarto grado che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso. Il rapporto tra il numero delle persone costituenti il nucleo familiare ed il numero dei vani utili dell'alloggio dicesi coefficiente di affollamento.

Si intende per coefficiente medio di affollamento, a tutti gli effetti previsti dal presente decreto, il rapporto di due persone per ogni vano utile di abitazione.

Art. 40.

La determinazione della misura dei canoni mensili da corrispondersi dagli assegnatari di alloggi in locazione è effettuata dal Consiglio direttivo, tenendo conto degli elementi indicati nel terzo comma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

L'aliquota di ammortamento sarà conteggiata in misura non superiore all'1,50 per cento.

CAPO V
Organizzazione dei servizi

Art. 41.

L'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici della Gestione INACASA per l'espletamento dei compiti non affidati ad altri enti od istituti, è regolata dalle norme che sono all'uopo deliberate dal Consiglio direttivo.

Art. 42.

Ferma l'osservanza di quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, l'assunzione del personale occorrente per i servizi di cui al precedente articolo è effettuata dal presidente della Gestione INACASA secondo i criteri che saranno deliberati dal Consiglio direttivo ed approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

Il Consiglio direttivo stabilisce altresì, con proprie deliberazioni, la misura delle retribuzioni da corrispondersi al personale suddetto. Dette deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con quello per il tesoro.

Con le stesse modalità il Consiglio direttivo può stabilire altresì la scadenza dei singoli contratti di lavoro, che non può in ogni caso essere fissata in data posteriore a quella del 31 marzo 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1949.

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 36 - FRASCA*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1951, N. 1089

MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 37, 38 E 39 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 LUGLIO 1949, N. 436, CONTENENTE IL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI

Gazzetta Ufficiale n. 247 del 26 ottobre 1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1.

L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato:

« I criteri di preferenza, di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono determinati in base al bisogno dell'alloggio da parte dei lavoratori. A tal fine le domande dei lavoratori sono ripartite nelle seguenti classi:

1) domande di lavoratori sprovvisti assolutamente di alloggio o che abitino, con il proprio nucleo familiare, in abitazioni improprie (baracche di legno o di materiale raccogliaccio; stalle; soffitte non rese previamente abitabili con materiali rivestiti da intonaco; sottoscale; grotte o caverne; cantine, esclusi i seminterrati dichiarati abitabili, la cui cubatura fuori terra superi la metà della cubatura totale), ovvero in campi di raccolta o in dormitori pubblici;

2) domande di lavoratori che abitino, con il proprio nucleo familiare, in un alloggio che debbano abbandonare in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto (sempreché lo sfratto non sia stato intimato per inadempienza o immoralità), o per aver ricevuto un ordine di sgombero dalle competenti autorità; ovvero non dispongano, per i propri familiari a carico (limitatamente al coniuge ed ai figli, genitori e fratelli) conviventi col richiedente ovvero dai quali il richiedente sia stato costretto a separarsi esclusivamente per motivi di lavoro, di un alloggio che disti dal luogo di lavoro meno di due ore con i servizi pubblici ordinari;

3) domande di lavoratori che, con il proprio nucleo familiare: abitino in alloggio antigienico ovvero

in case sinistrate, dichiarate pericolose dal Genio civile; abitino in pensioni o convivenze; vivano in coabitazione (purché non esclusivamente con ascendenti, discendenti, collaterali ed affini fino al quarto grado) a condizione che la superficie complessiva dell'alloggio, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente, dia un rapporto inferiore a mq. 6 per persona;

4) domande di lavoratori che non dispongano, per i propri familiari a carico (limitatamente al coniuge ed ai figli, genitori e fratelli) conviventi con il richiedente ovvero dai quali il richiedente sia stato costretto a separarsi esclusivamente per motivi di lavoro, di una abitazione nella circoscrizione di zona; ovvero abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio la cui superficie complessiva, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente, dia un rapporto inferiore ai mq. 6 per persona;

5) domande di lavoratori che non rientrino nelle prime quattro classi.

Nell'ambito di ciascuna classe, le preferenze sono stabilite assegnando un punteggio per ciascuna delle seguenti condizioni:

1) tre punti, per sette o più persone a carico;

2) due punti, per persone a carico da quattro a sei;

3) un punto, per persone a carico da una a tre;

4) un punto, per aver perduto l'alloggio per fatto bellico o per altre calamità e sinistri; ovvero per essere profugo da territori ceduti per effetto del Trattato di pace;

5) un punto, per avere la residenza nel Comune ove sorgono gli alloggi, ovvero per aver perso tale residenza per cause di guerra, ovvero per il fatto di prestare abitualmente la propria opera in detto Comune;

6) un punto, per la mancanza nel nucleo familiare di redditi diversi da quelli di lavoro, ovvero quando i redditi diversi da quelli di lavoro per il complesso dei componenti il nucleo familiare siano inferiori al limite corrispondente a lire 2000 mensili per ciascun componente.

Il rapporto di cui ai numeri 3) e 4) del secondo comma deve essere calcolato con riferimento alla superficie complessiva dell'alloggio ed al numero totale delle persone che vi abitano, comprese quelle non facenti parte del nucleo familiare del lavoratore. La classe ed il punteggio saranno stabiliti in base

alle condizioni del richiedente all'atto della presentazione della domanda.

Tuttavia, nella domanda potranno essere indicate previsioni di variazione a breve scadenza del nucleo familiare dipendenti da matrimonio o nascite; in tal caso, delle medesime si terrà conto per l'attribuzione provvisoria della classe e del punteggio relativo al carico familiare, che sarà confermata soltanto se, prima dello scadere del termine per la presentazione delle opposizioni e, comunque, non oltre quattro mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il lavoratore interessato documenterà alle Commissioni provinciali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, che le previsioni si sono verificate integrando le condizioni richieste per l'attribuzione definitiva della classe e del punteggio».

Art. 2.

L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato:

« La Commissione provinciale forma la graduatoria tenendo presenti le classi ed il punteggio risultante dall'articolo precedente.

L'ordine di graduatoria è determinato, anzitutto, dalla classe; per ciascuna classe, esso è dato dal punteggio.

A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata con estrazione a sorte.

Dopo la pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia della graduatoria definitiva, la quale comprenderà i lavoratori raggruppati per classe e punteggio, la Gestione INACASA, previa constatazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, della sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento delle domande, indice il sorteggio.

Il sorteggio verrà effettuato in pubblica seduta alla

presenza del prefetto, dell'intendente di finanza e del direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, o di un loro rappresentante ».

Art. 3.

L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato:

« Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino al quarto grado, che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e si applica a tutti i bandi di prenotazione degli alloggi pubblicati successivamente a tale data.

Previa deliberazione del Comitato di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, il presente decreto si applica anche ai bandi di prenotazione degli alloggi anteriormente pubblicati, sempreché non sia stata pubblicata nel Foglio annunci legali della Provincia la graduatoria provvisoria di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Genova, addì 16 settembre 1951.

EINAUDI

PICCONI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 23 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45 foglio n. 44 - FRASCA

LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 1952

OMISSIS

CAPO X

Case per i lavoratori

Art. 74.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri può essere concessa la garanzia dello Stato per le obbligazioni che siano emesse

dalla Gestione INACASA ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case.

OMISSIS

Data a Roma, addì 25 luglio 1952.

EINAUDI - DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI



Corporate Heritage
& Historical Archive

LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1084

MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI INACASA

Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 1952

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il testo del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, è sostituito dai commi seguenti:

« La Commissione provinciale è composta:

- 1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;
- 2) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;
- 3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato;
- 4) da un rappresentante della Gestione INACASA;
- 5) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;
- 6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle cate-

gorie interessate ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vicepresidente.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per ognuna delle categorie, di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.

Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1952.

EINAUDI

DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148

PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI

Gazzetta Ufficiale n. 284 del 10 dicembre 1955

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attuazione dei provvedimenti per incrementare la occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, è prorogata di sette anni a decorrere dal 1° aprile 1956.

Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche:

1) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, dovrà tener conto, degli indici locali di affollamento e di disoccupazione;

2) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per i propri dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, secondo le necessità delle proprie circoscrizioni regionali o provinciali;

3) gli alloggi costruiti dalla Gestione INACASA, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in misura non superiore ai due terzi.

Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purché tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare;

4) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sarà stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione — esclusa quella straordinaria — amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;

5) i criteri di preferenza per l'assegnazione sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni.

Art. 2.

La predisposizione dei piani annuali previsti dall'art. 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprietà, degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'art. 22, sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sarà attuata dopo il secondo settennio.

L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'art. 22 della legge sopracitata, prevista dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge stessa, avrà riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio.

Art. 3.

Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto è autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, una spesa annua di 12 miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56. Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla Gestione INACASA e i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

La Gestione INACASA potrà, prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 5.

Nelle controversie innanzi alle magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la Gestione INACASA si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, sempreché siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964 ».

Art. 7.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione INACASA in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonché dalle imposte e tasse comunali per l'approvazione dei progetti.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

La Gestione INACASA effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei commi seguenti.

I singoli lavoratori o cooperative di lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'art. 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, possono prenotare alloggi ad essi riservati. Egualmente aziende o gruppi di aziende possono prenotare alloggi riservati ai propri dipendenti, da assegnarsi con graduatoria speciale.

Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno supe-

rare i dieci anni, nonché l'importo massimo che l'INACASA potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il quarto delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è modificato come segue:

« Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, nonché i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 ».

Art. 10.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si provvederà ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della Gestione INACASA, coordinandole con quelle previste dalla presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955.

GRONCHI

SEGNI - VIGORELLI - MORO
ANDREOTTI - GAVA - VANONI
CORTESE - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 APRILE 1956, N. 1265

NORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 21 novembre 1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, che conferisce al Governo la delega ad adeguare le norme di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, coordinandole con quelle contenute nella legge 26 novembre 1955, n. 1148;

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

CAPO I

Predisposizione dei piani ed esecuzione delle costruzioni

Art. 1.

Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono.

Art. 2.

I piani di costruzione e di ripartizione previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, devono essere sottoposti dal Comitato di attuazione all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Solo dopo l'approvazione, i piani divengono esecutivi.

Art. 3.

I programmi delle opere da eseguire in attuazione del secondo piano settennale devono essere coordinati con quelli predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, in sede dell'apposito Comitato di coordinamento costituito con decreto Presidenziale del 25 gennaio 1954.

Le deliberazioni relative ai tipi ed ai criteri generali di costruzione degli alloggi ed ai complessi urbani-

stici, in attuazione del secondo piano, sono assunte dagli organi deliberanti del piano stesso previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, modificato dall'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato di attuazione deve indicare gli enti, le aziende o le cooperative incaricati delle costruzioni e, per ciascuno di essi, il numero di alloggi da costruire ed i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni. Gli enti, le cooperative e le aziende di cui al comma precedente, che non inizino i singoli lavori di costruzione entro le date determinate nel piano, possono essere esclusi dall'attuazione del piano stesso. In tal caso, come anche nel caso in cui gli enti non accettino l'incarico delle costruzioni, il Comitato di attuazione provvede alle necessarie modifiche del piano di ripartizione, incaricando direttamente la Gestione INACASA, ovvero indicando altri enti cui dovranno essere affidati i lavori, in sostituzione degli enti, delle aziende o cooperative esclusi.

Art. 5.

Ai fini della predisposizione dei piani di costruzione previsti dagli articoli 1 ed 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facoltà di richiedere al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché agli Istituti per le case popolari, all'INCIS e a tutti gli altri enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione.

Il Comitato ha altresì facoltà di richiedere all'Istituto centrale di statistica, nonché ai servizi statistici delle Amministrazioni pubbliche in genere, dati statistici sulla occupazione operaia, sull'affollamento, nonché altre notizie relative al mercato delle abitazioni, allo stato dell'urbanesimo ed alle necessità della popolazione lavoratrice.

Il Comitato di attuazione ha facoltà di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case.

Art. 6.

L'incarico della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione, nonché alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è dato dal Consiglio direttivo, previo esame dei progetti di costruzione.

In via generale dovrà essere adottato un capitolato d'appalto, uniformato a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici, predisposto dalla Gestione INACASA.

Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attività delle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti e quegli altri cui essi intendano riferirsi sempreché siano riconosciuti idonei dalla Gestione INACASA e siano uniformati a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto, la Gestione INACASA fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi più gravi di inosservanza del contratto, nonché le penalità per i ritardi nella esecuzione dei lavori.

Salvo quanto espressamente stabilito dalle presenti norme e dal regolamento, i rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, i consorzi, le cooperative e le aziende che abbiano assunto incarico di costruire alloggi per i lavoratori ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, da una parte, e la Gestione INACASA dall'altra, sono regolati da convenzioni. L'incarico assunto dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, una volta stipulata la convenzione, è considerato compito istituzionale anche se la sua assunzione non sia prevista dalle norme legislative o statutarie che regolano l'ordinamento di questi.

Art. 7.

La gestione dei lavori spetta alle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni che ne rispondono a tutti gli effetti verso la Gestione INACASA.

La vigilanza sui lavori spetta alla Gestione INACASA che a tal fine si può avvalere di professionisti di sua fiducia.

I callaudatori e le Commissioni di collaudo, qualunque sia l'importo delle opere, saranno nominati dalla Gestione INACASA tra coloro che siano iscritti nell'elenco del Ministero dei lavori pubblici.

Sulle vertenze sorte con le imprese in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, ove l'importo delle richieste superi i trenta milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori.

Sulla base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, la Gestione INACASA dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti incaricati nei termini fissati dalle singole convenzioni.

Il Comitato di attuazione ai fini dei compiti attribuitigli dal secondo comma dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si avvale di professionisti di propria fiducia, i quali sono compensati in base a tariffe previamente determinate.

Art. 8.

Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con la disponibilità delle aree fabbricabili e con la esigenza del contenimento dei costi, si avrà cura di evitare il concentramento di alloggi in zone non sufficientemente dotate di servizi civici e sociali ed altresì di favorire, per quanto possibile, l'inserimento delle costruzioni INACASA fra i normali nuclei urbani, nonché l'eliminazione di agglomerati di abitazioni improprie e malsane.

Art. 9.

L'autorizzazione agli enti pubblici, alle aziende e alle cooperative a costruire direttamente può essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolarmente versati i contributi maturati e dagli stessi dovuti per i dipendenti dell'azienda o per i lavoratori soci della cooperativa.

La somma che i singoli enti, le singole aziende o cooperative possono essere autorizzati ad impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla Gestione INACASA nel periodo intercorrente fra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1963:

a) l'importo pari a nove decimi dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti dagli enti pubblici o dalle aziende o soci delle cooperative autorizzati;

b) l'importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dagli enti o dalle aziende presso i quali i lavoratori di cui alla lettera a) prestano la loro opera;

c) l'importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b);

d) l'importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell'art. 22 della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1963.

Alle aziende che non abbiano impiegato nel corso del primo settennio gli importi massimi consentiti dal comma precedente, può essere nel secondo settennio consentita una maggiorazione sull'importo massimo previsto dal comma stesso fino al raggiungimento della aliquota consentita per l'effettuazione di costruzioni dirette per i due settenni.

La somma complessiva impiegata nelle costruzioni è calcolata tenendo conto, ai fini del computo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo della retribuzione com-

plexiva dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici, dalle aziende o soci delle cooperative, al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.

Art. 10.

Gli enti pubblici, le aziende o cooperative autorizzati alla costruzione diretta ed ai quali la Gestione INACASA abbia concessa la sospensione del versamento dei contributi, sono obbligati a presentare alla Gestione stessa, allo scadere di ogni semestre, il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti.

L'inottemperanza a tale disposizione comporta per gli enti, le aziende o le cooperative, la decadenza dalla sospensione dei contributi.

Non appena la Gestione INACASA rileva che l'importo ammesso a non essere versato ed impiegato nelle costruzioni dirette, è stato totalmente recuperato, è revocata la sospensione; gli enti, le aziende o cooperative interessati debbono riprendere il regolare versamento dei contributi dalla prima mensilità successiva a quella in cui si è verificato il recupero totale delle somme da essi anticipate. In caso di inosservanza gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 11.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, gli enti pubblici, le aziende e le cooperative sono tenuti ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 delle presenti norme.

Qualora non sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte degli enti o delle aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la Gestione INACASA corrisponde, alla fine di ogni semestre:

a) limitatamente alle quote di cui è stato autorizzato l'impiego, i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori;

b) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 5, lettera a) della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

c) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Qualora sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti dei contributi da parte degli enti pubblici, delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative, la corresponsione da parte della Gestione INACASA dei contributi di cui al precedente comma è limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a carico degli enti, delle aziende, o alla riscossione diretta da parte delle cooperative.

La Gestione INACASA può trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente art. 10 dei contributi dovuti dagli enti e dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora gli enti e le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva, in ogni caso, l'applicazione delle penalità di legge.

Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regolamento dei conti fra la Gestione INACASA e gli enti, le aziende o cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati dagli enti, dalle aziende o cooperative, dei contributi dovuti dai lavoratori, dagli enti e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla Gestione INACASA, ai sensi del secondo comma, lett. b) e c). Gli enti e le aziende restano obbligati a versare non oltre i termini di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Art. 12.

Qualora gli enti, le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1959 la Gestione INACASA potrà sostituirsi ad essi per l'ultimazione delle costruzioni.

In tal caso il regolamento dei conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione.

Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano stati autorizzati gli enti, le aziende o cooperative, per i quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Restano tuttavia salvi gli effetti delle assegnazioni già effettuate alla data della sostituzione.

Art. 13.

Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, circa la ripartizione degli importi delle costruzioni sul territorio nazionale, il Comitato di attuazione dovrà tener conto del complesso di tutte le costruzioni programmate, siano esse previste in base ai piani generali, sia in base ad autorizzazione diretta concessa ad Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, aziende o cooperative, in relazione agli impegni finanziari assunti e gravanti sul secondo settennio. Alle costruzioni eventualmente commesse alla Gestione INACASA non previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, non potranno contribuire finanziamenti derivanti dai fondi previsti dagli articoli 2 e 3 della citata legge 26 novembre 1955, n. 1148.

CAPO II

Assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INACASA e dagli organismi ammessi alla costruzione diretta

Art. 14.

L'assegnazione degli alloggi costruiti secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dal punto 2) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è regolata come segue:

possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che:

a) abbiano versato una mensilità di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedano nella circoscrizione di zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni;

c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa.

Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b) che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

Il numero dei vani per il quale è ammessa la richiesta di un alloggio con promessa di vendita o la richiesta di assegnazione in locazione, non deve superare, in ogni caso, il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno.

Gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda il datore di lavoro presso il quale prestano la loro opera, ovvero, nel caso in cui siano disoccupati, l'ultimo datore alle dipendenze del quale abbiano lavorato.

Il lavoratore che abbia già ottenuto dalla Gestione INACASA l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita e ne abbia effettuata la cessione ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 17, comma secondo, della stessa legge, o sia stato sfrattato dall'alloggio in locazione per morosità, non può concorrere all'assegnazione di altro alloggio con promessa di vendita o in locazione.

Art. 15.

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita, sia in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto.

La Commissione provinciale è composta:

1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'Appello competente per territorio;

2) da un magistrato a riposo, vice-presidente, pure designato dal presidente della Corte d'Appello competente per territorio;

3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato;

4) da un rappresentante della Gestione INACASA;

5) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vicepresidente.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Per ognuna delle categorie di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più commissioni, composte come indicato ai comma precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia.

I membri delle Commissioni durano in carica due anni, e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Alle riunioni indette dalle Commissioni provinciali, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, per la determinazione degli elementi del punteggio da riferirsi al bisogno di alloggio in relazione alla formazione di graduatorie, sono ammessi a partecipare, su loro richiesta e senza diritto al voto, i sindaci dei Comuni nei quali sono costruiti gli alloggi cui la graduatoria si riferisce. I sindaci possono farsi rappresentare da loro delegati.

Art. 16.

Ai fini della predisposizione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguono le costruzioni in base al piano fissato dal Comitato di attuazione, sono suddivise nelle due categorie previste dall'art. 10, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per ciascuna categoria è effettuata una ulteriore suddivisione fra la domanda di assegnazione con promessa di vendita e quelle di assegnazione in locazione.

Per le domande presentate da dipendenti da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e da aziende,

o da soci di cooperative, per l'assegnazione di alloggi costruiti in base ad autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le Commissioni provinciali predispongono specifiche graduatorie per le costruzioni eseguite da ciascuna amministrazione, ente, azienda o cooperativa.

Quando sia intervenuta autorizzazione alla costruzione diretta, i dipendenti dalle amministrazioni, enti, aziende ovvero i soci delle cooperative, che abbiano a questa provveduto, sono esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INACASA, per una durata da stabilirsi con riferimento all'importo contributivo impiegato.

Art. 17.

Le Commissioni provinciali, al fine di accertare i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi, e di stabilire i titoli preferenziali dei candidati, hanno facoltà di espletare, a mezzo degli organi dell'Amministrazione dello Stato, e degli enti locali, le indagini che ritengono opportune.

Eguale facoltà spetta alla Gestione INACASA.

Art. 18.

Le circoscrizioni di zona sono le unità territoriali nelle quali è diviso il territorio nazionale agli effetti delle assegnazioni degli alloggi costruiti in base ai piani dell'INACASA. Esse sono stabilite dal Comitato di attuazione e possono comprendere uno o più Comuni.

Agli effetti del disposto del punto 5) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, la località in cui sorgono le costruzioni è delimitata dall'ambito territoriale della circoscrizione di zona.

Il punteggio relativo al requisito dell'anzianità di lavoro è attribuito all'aspirante all'alloggio, quando esso concorra in base al titolo della residenza, per l'eventuale periodo in cui abbia prestato la propria attività lavorativa nella circoscrizione di zona nella quale sono costruiti gli alloggi.

Nei casi in cui, in attuazione dei criteri stabiliti dal punto 1) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e dell'art. 8 delle presenti norme, si renda consigliabile aver riferimento, agli effetti della delimitazione della circoscrizione di zona, a collettività dimoranti in settori urbani riconosciuti sovraffollati e malsani dagli organi tecnici comunali, il Comitato di attuazione può disporre che la circoscrizione di zona sia limitata a parte della giurisdizione territoriale municipale, sempreché da parte del Comune interessato sia stata fornita alla Gestione INACASA l'area occorrente per la costruzione di alloggi da assegnare ai lavoratori, aventi i requisiti prescritti, residenti o dimoranti nella circoscrizione di zona considerata.

La facoltà per il Comitato di attuazione di stabilire le circoscrizioni di zona indicate al comma precedente è ammessa solo riguardo ai centri urbani per i quali i programmi prevedano la costruzione di non meno di cinquecento alloggi per ogni anno del piano.

Art. 19.

La graduatoria è formata sulla base dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che sono stabiliti in applicazione delle modalità previste dal regolamento.

La graduatoria deve essere pubblicata, con indicazione del punteggio, nel Foglio annunci legali della Provincia.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla stessa Commissione provinciale prevista dal precedente art. 15 che provvede, in via definitiva, con decisione motivata, nel termine di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo al termine massimo stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In difetto di opposizione, trascorsi i termini indicati nel comma precedente, ovvero dopo la pronuncia sulle opposizioni, la graduatoria è rimessa alla Gestione INACASA, la quale nel termine di trenta giorni dà conoscenza della propria approvazione, ovvero dell'avvenuta sospensione per i motivi indicati dall'art. 21.

Trascorsi i termini suddetti, qualora non sia intervenuta la sospensione, la graduatoria diviene definitiva e di ciò è data notizia sul Foglio annunci legali.

Le opposizioni alla Commissione provinciale si intendono respinte, qualora questa non decida entro il termine di novanta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 20.

Le domande classificate secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi dalle Commissioni provinciali, fino a copertura degli alloggi disponibili in ciascuna località.

Agli effetti del disposto del terzo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si tiene conto della comunicazione fatta all'interessato dopo il perfezionamento degli atti necessari a stabilire il suo diritto ad occupare l'alloggio.

Art. 21.

Qualora, prima della sua pubblicazione, la Gestione INACASA ritenga che una graduatoria definitiva emanata da una Commissione provinciale contenga vizi di legittimità, ovvero sia inidonea per motivi di merito, può, riguardo alla legittimità od alla idoneità della graduatoria stessa, chiedere il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi prevista dal successivo art. 24.

Il parere della Commissione centrale è vincolante ed in conformità di esso la Gestione INACASA provvede all'annullamento od alla parziale modifica della graduatoria, ovvero alla sua convalida.

In caso di richiesta di parere alla Commissione centrale su di una graduatoria questa s'intende sospesa. Quando una graduatoria sia stata annullata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, gli atti sono rinviati alla Commissione provinciale la quale deve provvedere entro il termine di

un mese alla formazione di una nuova graduatoria definitiva in conformità del parere vincolante della Commissione centrale.

Delle graduatorie modificate dalla Gestione INACASA e di quelle emanate dalle Commissioni provinciali in sostituzione di altre annullate, è data notizia nei modi indicati dall'art. 19.

Art. 22.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, la Gestione INACASA accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda, questa è collocata nella graduatoria nella posizione che le compete. Qualora lo spostamento determini la perdita del diritto all'assegnazione, vi subentra il primo dei lavoratori esclusi dall'assegnazione stessa. Allo stesso modo si procede qualora l'assegnatario di un alloggio vi rinunci o decada prima della consegna.

Art. 23.

Il decesso del lavoratore, dopo la presentazione della domanda di assegnazione, non costituisce motivo di decadenza dal diritto al concorso per i componenti del nucleo familiare, ancorché questi non siano, a titolo proprio, in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda, e sempreché almeno uno di essi sia erede legittimo del lavoratore deceduto.

L'erede, o gli eredi, in tal caso, saranno ammessi alla presentazione in proprio di una nuova domanda di assegnazione, qualunque sia la fase dei lavori inerenti alla formazione della graduatoria, od anche nel caso in cui, essendo già stata pubblicata la graduatoria definitiva non sia ancora stata effettuata l'assegnazione dell'alloggio.

Fuori del caso in cui sia già intervenuta la graduatoria definitiva agli effetti degli eventuali diritti per l'assegnazione dell'alloggio, si tien conto della composizione numerica del nucleo familiare quale è venuta a determinarsi dopo la scomparsa del lavoratore capo-famiglia.

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi degli eredi nei confronti della Gestione INACASA, nel caso previsto nei comma precedenti, dopo l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, qualora si tratti di cessione a riscatto con promessa di vendita, si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Ai fini della formazione della graduatoria il nucleo familiare è definito dal regolamento.

Nel caso in cui un lavoratore sia stato collocato a riposo, ovvero sia stato esonerato dall'impiego o licenziato da una Amministrazione statale, da un ente pubblico o da un'azienda che siano stati ammessi a costruire direttamente ai sensi dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dopo la presentazione della domanda di assegnazione e prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, esso non perde il diritto, per tale motivo, a beneficiare dell'eventuale posizione in graduatoria ed alla eventuale assegnazione dell'alloggio.

Il lavoratore non può beneficiare della conservazione del diritto previsto dal precedente comma nel

caso in cui, se dipendente pubblico la perdita dell'impiego sia stata originata da sentenza penale a suo carico, se dipendente privato da licenziamento in tronco.

Art. 24.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

1) da un magistrato di cassazione, in servizio od a riposo, presidente, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

2) da un magistrato di appello, in servizio od a riposo, vice-presidente, parimenti designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

3) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

4) da un funzionario del Ministero del tesoro di grado non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministro per il tesoro;

5) da un rappresentante della Gestione Ina-Casa;

6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate, indicate dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate, a base nazionale.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidenza sono disimpegnate dal vice-presidente.

Per ognuna delle categorie, di cui ai nn. 5 e 6 sono nominati i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 25.

Sono compiti della Commissione centrale:

a) esprimere i pareri previsti dall'art. 21 delle presenti norme;

b) esprimere pareri in materia di assegnazione di alloggi costruiti attraverso i piani attuati dall'INACASA su quesiti posti dal Comitato di attuazione, dalla Gestione INACASA e dalle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi.

Art. 26.

La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita è consentita, dopo cinque anni di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro lavoratore che, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 14 delle presenti norme, da comprovarsi con

i documenti allo scopo richiesti dalla Gestione INACASA.

Il lavoratore che intende cedere l'alloggio assegnatogli, deve inoltrare alla Gestione domanda sottoscritta anche dal cessionario designato.

La Gestione INACASA decide in merito, previa verifica delle condizioni richieste. All'atto della cessione interviene la Gestione INACASA.

Nei confronti della Gestione INACASA il cessionario subentra in tutti i diritti e i doveri del cedente.

Art. 27.

Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o provveduto al riscatto anticipato previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 medesimo, non può locarlo neanche parzialmente ad altri, salvo che non sia stato a ciò espressamente autorizzato dalla Gestione INACASA.

Per gli alloggi assegnati in locazione, non è ammesso il subaffitto, neanche limitato a parte dei vani che li compongono.

Sia per gli alloggi assegnati con promessa di vendita che per quelli assegnati in locazione, è proibito l'uso diverso da quello di abitazione. È consentito, tuttavia, l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare.

La trasgressione ai divieti di cui ai comma precedenti comporta la decadenza dal diritto all'alloggio. In tal caso, per gli assegnatari di alloggi con promessa di vendita, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

CAPO III

Piani di costruzione di alloggi su prenotazione

Art. 28.

I piani di costruzione di alloggi su prenotazione, previsti dall'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono regolati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 29.

Il Comitato di attuazione fissa annualmente le quote unitarie che possono essere impiegate dalle aziende, o dai gruppi di aziende, nelle costruzioni destinate ai propri dipendenti e per le quali si intenda effettuare prenotazioni, la quota unitaria che per ogni singolo lavoratore, o socio di cooperativa, deve essere versata per la prenotazione dell'alloggio e fissa, altresì, le rate mensili costanti che l'assegnatario deve versare per il riscatto, secondo le modalità previste dal successivo art. 31.

L'ammontare delle quote unitarie può essere determinato in misura diversa tenuto conto delle diverse situazioni locali.

In base alle prenotazioni ricevute il Comitato di attuazione, tenuto conto dei limiti imposti dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955,

n. 1148, fissa annualmente l'importo da destinarsi alle costruzioni ed i criteri di ripartizione territoriale del medesimo, suddividendolo in tre diverse aliquote; una destinata alle costruzioni prenotate dalle aziende o gruppi di aziende per i propri dipendenti, una destinata alle costruzioni prenotate dai singoli lavoratori e l'altra alle costruzioni prenotate dalle cooperative per i propri soci.

Qualora dopo le operazioni descritte nei comma precedenti il numero delle prenotazioni effettuate da singoli lavoratori o da cooperative risulti eccessivo in relazione alle possibilità di costruzione derivanti dai limiti dell'importo fissato dal Comitato, la scelta dei lavoratori singoli o delle cooperative per i quali la prenotazione può essere accolta è stabilita mediante sorteggio.

Il sorteggio è indetto dalla Gestione INACASA ed è effettuato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, alla presenza del prefetto e dell'intendente di finanza o di un loro rappresentante.

In casi di eccedenza di prenotazioni da parte di aziende, o di gruppi di aziende, i criteri di ripartizione dell'aliquota determinata per le costruzioni destinate ai lavoratori da essi dipendenti, sono stabiliti dal Comitato di attuazione.

Le modalità per la formazione delle graduatorie speciali previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono stabilite dal Comitato di attuazione in base ai criteri fissati dal regolamento.

Art. 30.

Possono aspirare alla prenotazione di alloggi, sia singolarmente o quali soci di cooperative, i lavoratori che siano in possesso dei requisiti indicati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 14 delle presenti norme. Analogamente, le aziende o gruppi di aziende, potranno prenotare alloggi da costruirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge 26 novembre 1955, n. 1148, per propri dipendenti che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente.

Art. 31.

Entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Comitato di attuazione, i singoli lavoratori che abbiano effettuato prenotazioni per costruzioni di alloggi dovranno effettuare il versamento delle quote unitarie, pena la decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.

Parimenti le cooperative, nei termini e con le modalità citati nel precedente comma, dovranno effettuare il versamento dell'importo corrispondente alla somma delle quote unitarie relative ad ognuno dei soci per i quali abbiano prenotato l'alloggio. Il mancato versamento dell'intero importo fa decadere la cooperativa dal diritto all'assegnazione di tutti gli alloggi prenotati.

Art. 32.

Gli alloggi da destinarsi ai singoli lavoratori prenotari sono costruiti dalla Gestione INACASA in aggiunta a quelli previsti dai piani generali con gli stessi criteri fissati per questi.

La prenotazione non costituisce titolo di priorità per la scelta dell'alloggio.

Gli alloggi da destinarsi alle cooperative possono essere costruiti dalla Gestione INACASA separatamente dai complessi edilizi previsti dai piani generali.

Art. 33.

La costruzione di alloggi destinati a dipendenti di aziende o gruppi di aziende, è effettuata direttamente dalle aziende o dai gruppi di aziende che hanno provveduto alla prenotazione.

Le aziende, ed i gruppi di aziende, in tal caso, sono tenuti ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, salvo rimborso di quanto dovuto da parte della Gestione INACASA, disposto sulla base di rendiconti periodici.

Art. 34.

Ai lavoratori prenotati di alloggi non può, in ogni caso, essere assegnato un alloggio di un numero di vani superiore al numero dei componenti il nucleo familiare più due.

I motivi di esclusione previsti dall'ultimo comma dell'art. 14 delle presenti norme sono applicati anche nei confronti degli aspiranti alla prenotazione.

Art. 35.

Per le costruzioni di alloggi su prenotazione si applicano le disposizioni di carattere generale previste dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148, e dalle presenti norme.

Per quanto non stabilito dal presente capo, in relazione agli obblighi ed ai diritti degli assegnatari di alloggio su prenotazione, valgono le disposizioni generali delle leggi citate dal comma precedente, nonché quelle previste dagli altri capi delle presenti norme.

CAPO IV

Amministrazione degli alloggi

Art. 36.

La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è stabilita forfettariamente, per tutte le annualità del periodo di ammortamento, sulla base di una quota proporzionale delle spese generali di costruzione della Gestione INACASA.

L'importo risultante dalla somma del costo dell'alloggio e delle quote di spese generali di cui sopra, viene diminuito del valore capitale, al tasso legale, del contributo statale dell'1 per cento di cui all'art. 22 della legge sopracitata.

La suddetta quota di spese generali non è comprensiva delle imposte, tasse e contributi afferenti ai singoli alloggi e che sono a carico dell'assegnatario, il quale è tenuto a rimborsarli alla Gestione INACASA.

Art. 37.

La Gestione INACASA conserva l'amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al trasferimento definitivo in libera proprietà di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso.

Per l'amministrazione di detti immobili la Gestione INACASA stabilisce un regolamento tipo, per l'applicazione del quale gli assegnatari di ciascun immobile sono tenuti a nominare un proprio rappresentante responsabile nei confronti della Gestione stessa.

Nel regolamento di cui al precedente comma saranno stabilite le norme e le modalità per il riparto, fra gli assegnatari degli alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e che non siano a carico dei singoli alloggi, nonché delle altre spese comuni inerenti all'edificio ed alla amministrazione da parte della Gestione INACASA.

Art. 38.

Per la fissazione degli oneri a carico degli assegnatari con promessa di vendita, o in locazione, degli alloggi costruiti direttamente da amministrazione, enti, aziende o cooperative ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli assegnatari su prenotazione con promessa di vendita di alloggi costruiti col piano aggiuntivo previsto dall'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e per la determinazione delle modalità inerenti all'amministrazione degli alloggi suddetti, si applicano, salvo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, e tenuto conto per quanto concerne gli alloggi in locazione, del disposto del punto 4) dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, le stesse norme stabilite dalla Gestione INACASA per tutti gli altri alloggi.

Il Comitato misto previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è composto pariteticamente di un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali metà rappresentanti dell'ente o dell'azienda e metà rappresentanti dei lavoratori inquilini eletti dall'assemblea dei medesimi. Il Comitato misto a maggioranza può delegare la amministrazione ad uno degli istituti od enti previsti dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Il Comitato di attuazione, qualora accerti un irregolare o insufficiente funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli enti di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.

Art. 39.

La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è inviata dalla Gestione INACASA a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle rate scadute, la Gestione INACASA, ove trattisi di morosità determinata da assenza dal

lavoro per disoccupazione involontaria o invalidità temporanea dell'assegnatario, ha facoltà di concedere, a suo giudizio discrezionale, una dilazione per il pagamento dell'arretrato determinandone la durata e le condizioni.

La Gestione INACASA, qualora non ritenga che sussistano gli estremi per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, prima di emettere la dichiarazione di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge predetta, che ha carattere definitivo, può avvalersi del procedimento ingiunzionale previsto dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, per il pagamento delle quote insolute. La Gestione INACASA provvede altresì ad emettere dichiarazione di decadenza qualora l'assegnatario, cui sia stata concessa una dilazione di pagamento, non adempia agli obblighi inerenti alla dilazione stessa, salvo anche in tal caso, la facoltà di far precedere alla dichiarazione di decadenza il procedimento ingiunzionale per il pagamento delle quote.

Per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili a seguito della dichiarazione di decadenza suddetta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

CAPO V

Finanziamento dei piani di costruzione

Art. 40.

Sono soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità, che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi, compresi gli enti cooperativi e le società di fatto, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni, ancorché non erette in ente morale, per l'esercizio delle seguenti attività, anche se non dirette a fine di lucro: tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi pubblici e privati comprese quelle di carattere professionale, assistenziale, culturale e ricreativo; le attività intermedie nella circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra, per acqua, per aria; le attività bancarie ed assicurative; quelle dei servizi tributari; le amministrazioni di beni e tutte le altre attività ausiliarie di quelle predette.

Sono altresì soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di ogni altro ente pubblico, nonché tutti coloro che prestino comunque la loro opera alle dipendenze dei predetti enti.

Non sono soggetti all'obbligo contributivo i ricoverati in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste. Sono esclusi dal campo di applicazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, i lavoratori agricoli nonché i portieri, le persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari.

I privati e gli enti pubblici datori di lavoro sono soggetti al pagamento del contributo dovuto in proprio, pari all'1,20 per cento delle retribuzioni corrisposte a tutti i propri dipendenti, compresi quelli esenti o esclusi a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in conformità degli obblighi stabiliti dal precedente art. 5 della legge stessa.

Art. 41.

I lavoratori che, a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro.

La facoltà di rinuncia alla esclusione dell'obbligo contributivo spetta anche ai lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e ai lavoratori stagionali, contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per le indicate categorie di lavoratori di cui al precedente comma, la esenzione dall'obbligo contributivo non è applicata, quando siano essi comunque occupati in lavori diversi da quelli contemplati ai fini della esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 42.

Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.

Art. 43.

Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo-famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini, si sia ridotta in modo permanente, per infermità di corpo o di mente, a meno di un terzo del loro guadagno normale.

Art. 44.

Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, nonché nell'art. 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.

Art. 45.

Quando la retribuzione sia in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Art. 46.

Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale è stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla Gestione INACASA, valgono anche per la determinazione di questi.

Art. 47.

Il versamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo art. 7, terzo comma, dovrà essere effettuato dai privati e dagli enti pubblici datori di lavoro contestualmente mediante l'applicazione di un unico contributo percentuale sulla retribuzione presa a base per la commisurazione dei contributi assicurativi.

A tal fine, ove la retribuzione predetta sia diversa da quella calcolata ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 delle presenti norme, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettere b) e c) dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate, per ciascun settore o categoria, in aliquote che, applicate su tale diversa base, assicurino un eguale gettito contributivo.

Allo stesso fine, ove i contributi previdenziali siano riferiti ad apposite tabelle di retribuzione convenzionali, le aliquote contributive, come stabilite, saranno commisurate alle retribuzioni indicate in dette tabelle.

Infine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettera b), dell'art. 5 nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate in aliquote che, applicate esclusivamente sull'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione e dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, assicurino un eguale gettito contributivo.

Art. 48.

Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono corrisposte in mensilità posticipate costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualità medesime, scadenti alla fine del mese.

Tutti i suddetti versamenti affluiranno in un conto corrente fruttifero intestato alla Gestione INACASA

presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso di interesse sarà fissato annualmente dal Ministro per il tesoro.

Art. 49.

Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'INACASA comunica al Ministero del tesoro:

a) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 4,30 per cento di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, ed all'art. 5, lettera a) della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 3,20 per cento previsto dal citato art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sul costo effettivo degli alloggi, entro i limiti fissati dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Entro un anno dalla scadenza del secondo settennio di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, si provvede fra la Gestione INACASA e il Ministero del tesoro alle operazioni relative al conguaglio di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge stessa.

Se risulti differenza a credito dello Stato essa viene ripartita in quote proporzionali a riduzione delle annualità residue dovute nel periodo successivo al settennio.

Art. 50.

L'emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è deliberata dal comitato di attuazione su proposta del Consiglio direttivo della Gestione INACASA.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51.

I ricorsi amministrativi di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del Comitato stesso in Roma, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre.

Il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso deve contenere la data di invio, la indicazione del provvedimento impugnato, i motivi della impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e la indicazione del suo domicilio.

Il ricorso deve essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 52.

L'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, qualora ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla limitata im-

portanza delle vertenze, ovvero, quando il giudizio si svolge fuori della sede dei suoi uffici, in riguardo a controversie interessanti la Gestione INACASA dinanzi alle magistrature ordinarie o speciali, può delegare la rappresentanza di questa a procuratori liberi professionisti, scelti d'intesa con la Gestione stessa.

Art. 53.

Il bilancio annuale della Gestione INACASA è compilato secondo le prescrizioni e le modalità che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 15 settembre di ogni anno dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori dei conti, perché questo provveda agli adempimenti di istituto e predisponga la propria relazione.

Il bilancio è rimesso dal presidente del Consiglio direttivo, entro il 15 ottobre successivo, al Comitato di attuazione, il quale provvede, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, entro il 30 ottobre, a presentarlo, con la relazione del Collegio dei revisori dei conti e con la propria, al Ministro per il tesoro e al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 54.

Per i servizi non affidati, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e che la Gestione INACASA deliberi di dover gestire direttamente, la Gestione stessa provvede alla assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto è stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con quello per il tesoro.

La Gestione INACASA, in relazione alle proprie esigenze, può adibire il personale dell'INA che presta presso di essa servizio a quelle mansioni che siano ritenute più rispondenti al miglior andamento del lavoro.

A tale personale, fermo restando il trattamento giuridico-tabellare previsto dall'ente di provenienza, la Gestione INACASA può corrispondere direttamente integrazioni, sotto forma di assegni ad personam, al fine di adeguare il trattamento a quello goduto dal personale da essa dipendente che svolga analoghe funzioni. Le delibere relative ai provvedimenti indicati nel presente comma debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e del Ministro per il tesoro, ai sensi della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

Art. 55.

Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, e dalle presenti norme, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Art. 56.

Ai fini dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie le disposizioni di cui all'art. 19 si applicano alle graduatorie in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1956.

GRONCHI

SEGNI - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei Conti, addì 13 novembre 1956

Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 17 - CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 OTTOBRE 1957, N. 1333

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI DALLA GESTIONE INACASA, OVVERO DAGLI ORGANISMI AMMESSI ALLA COSTRUZIONE, IN BASE ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148

Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;
Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1148, contenente norme relative alla proroga e all'ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA:

È approvato l'annesso regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INACASA, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione, in base alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1957.

GRONCHI

ZOLI - GUI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 30 - RELLEVA*

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI DALLA GESTIONE INACASA, OVVERO DAGLI ORGANISMI AMMESSI ALLA COSTRUZIONE, IN BASE ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148.

Art. 1.

L'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INACASA, ovvero dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, dalle aziende e cooperative am-

messi alla costruzione diretta, avviene nei modi indicati dal presente regolamento.

Art. 2.

I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione devono presentare apposita domanda.

Essa deve essere indirizzata alla Gestione INACASA, compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o cooperative che provvedono a raccogliere dai rispettivi dipendenti o soci.

Il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita è fissato, per ciascun lotto di costruzioni, dal Comitato di attuazione, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

La procedura da seguire per la presentazione delle domande di prenotazione per l'assegnazione degli alloggi con promessa di vendita, nonché il termine e la procedura da seguire per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi in locazione, sono determinati dalla Gestione INACASA.

La Gestione INACASA stabilisce quali siano i documenti da produrre a dimostrazione dei titoli preferenziali che il lavoratore intenda far valere ai fini della determinazione della graduatoria delle assegnazioni.

I termini, la procedura e la documentazione suddetti sono resi noti con apposito comunicato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e riprodursi mediante manifesti nei singoli Comuni interessati.

Art. 3.

Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore deve specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione rispettivamente in locazione o con promessa di vendita.

Nelle domande di assegnazione deve altresì essere specificato se altre domande di assegnazione siano eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare.

Le domande debbono contenere tutte le altre indicazioni che saranno ritenute necessarie dalla Gestione

INACASA e che saranno prescritte con comunicati da pubblicarsi nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 4.

I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal punto quinto dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono determinati in base al bisogno di alloggio del lavoratore ed alla sua anzianità di lavoro nel luogo in cui sono state effettuate le costruzioni ammesse all'assegnazione.

Art. 5.

In relazione al bisogno di alloggio i punteggi da attribuirsi alle domande di assegnazione sono determinati nel modo seguente:

A) domande di lavoratori che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data in cui dalla Gestione INACASA è bandito il concorso per l'assegnazione degli alloggi, ovvero da minor tempo, se in conseguenza di calamità, ovvero di sfratto, purché non causato da immoralità:

a) in abitazioni improprie: baracche, stalle, grotte, caverne, cantine, ovvero in campi di raccolta, in dormitori pubblici od altri alloggi procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica . . . punti 4

b) in soffitte, in sottoscala od in sotterranei . . . » 2

c) in terranei . . . » 1

d) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno di due unità:

1) con la determinazione di una situazione di sovraffollamento, intendendosi per tale quella che si verifica quando la superficie complessiva dell'alloggio, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente dà un rapporto inferiore a m² 6 per persona . . . » 4

2) senza che si determini una situazione di sovraffollamento . . . » 2

B) domande di lavoratori che abitino con il proprio nucleo familiare alla data in cui dalla Gestione INACASA è bandito il concorso per l'assegnazione degli alloggi:

e) in alloggio che disti dal luogo di lavoro più di due ore con gli ordinari mezzi di trasporto . . . punti 3

f) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza di sgombero delle autorità competenti . . . » 3

g) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, sempre che lo sfratto non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità . . . punti 2

h) in alloggio sovraffollato, intendendosi tale quello in cui la superficie complessiva ripartita per il nucleo familiare delle persone che lo occupano abitualmente dia un rapporto inferiore a m² 6 per persona » 2

i) in alloggio antighienico (dichiarato tale dalla pubblica autorità) . . . » 2

Nel caso in cui la graduatoria abbia riferimento ad alloggi costruiti in modo diretto per i propri dipendenti da amministrazioni, enti od aziende, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dall'art. 1, punto 2, della legge 26 novembre 1955, n. 1148, fra i titoli di preferenza da attribuirsi alla domanda del lavoratore è compreso il trasferimento di autorità nella località nella quale sono state effettuate le costruzioni, avvenuto da non oltre diciotto mesi alla data del bando di concorso, nell'ambito della stessa Amministrazione, ente o azienda.

Al titolo suddetto sono attribuiti . . . » 3

A ciascuna domanda può essere attribuito il punteggio corrispondente ad uno solo dei titoli sopra indicati.

Le domande alle quali non sia stato attribuito alcun punteggio in relazione agli elementi dimostrativi di bisogno di alloggio contenuti nel presente articolo, sono classificate in base al punteggio da attribuirsi in relazione a quanto disposto dai successivi articoli 7 ed 8.

Art. 6.

Qualora le Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi, in relazione a situazioni locali, ritengano che vi siano elementi che determinino la opportunità di spostare il rapporto della graduatoria di bisogno elencata al precedente articolo, uditi i sindaci dei Comuni interessati qualora questi ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, possono chiedere al Comitato di attuazione che sia attribuito non oltre un punto in più ad una o più tra le voci indicate sotto le lettere b), c), d), n. 2, e), f), g), h), ed i), per le graduatorie da formarsi in relazione agli alloggi costruiti in uno o più Comuni del territorio della Provincia.

La richiesta della Commissione deve essere motivata e la determinazione del Comitato di attuazione ha vigore fino a quando lo stesso non ne stabilisca la revoca o la modifica.

Le Commissioni provinciali, udito eventualmente il parere dei sindaci o dei loro delegati, tenuto conto delle situazioni ambientali quali si manifestano nelle circoscrizioni di zona nelle quali svolgono la loro funzione, possono, altresì, procedere entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento,

alla definizione esplicativa delle voci determinanti gli elementi di bisogno elencati alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente.

La delibera della Commissione deve essere motivata; essa ha effetto dopo l'approvazione del Comitato di attuazione e fino a quando lo stesso, su richiesta delle Commissioni, o di sua iniziativa, non ne dichiara la decadenza o la modifica.

Art. 7.

In relazione all'anzianità di lavoro della circoscrizione di zona in cui sorgono le costruzioni i punteggi da attribuirsi alle domande di assegnazione sono determinati nel modo seguente:

per anzianità di lavoro da tre a sei anni	punti 1
per anzianità di lavoro oltre i sei anni	
fino ai nove anni	» 2
per anzianità di lavoro oltre i nove anni	» 3

Art. 8.

Oltre al punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in corrispondenza dell'anzianità di lavoro, a ciascuna domanda è attribuito un punteggio in relazione alla composizione del nucleo familiare del lavoratore aspirante all'assegnazione, determinato nel modo seguente.

Numero di persone appartenenti al nucleo familiare del lavoratore:

da due a tre unità	punti 1
da quattro a cinque unità	» 2
da sei a sette unità	» 3
otto unità ed oltre	» 4

Art. 9.

Agli effetti della valutazione dell'anzianità di lavoro degli aspiranti che al momento della presentazione della domanda di assegnazione di alloggio prestano abitualmente la loro opera nella circoscrizione di zona in cui sono sorte le costruzioni ammesse a concorso, si fa riferimento alla prima occupazione documentabile nella circoscrizione stessa indipendentemente da eventuali, successivi periodi di disoccupazione o trasferimenti temporanei purché la durata di questi non sia superiore al periodo di occupazione subordinata sopra considerata. In quest'ultimo caso, ai fini della valutazione dell'anzianità di lavoro complessiva, si tiene conto dei soli periodi di attività lavorativa subordinata effettuati nella circoscrizione di zona considerata e che possono essere documentati dall'interessato.

L'anzianità di lavoro deve essere comprovata secondo le modalità stabilite dalla Gestione INACASA, udito il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi prevista dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265.

Per gli aspiranti che concorrano in base al titolo della residenza nella circoscrizione di zona in cui avvengono le costruzioni, l'anzianità di lavoro, valu-

tata nei limiti posti dal terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, deve essere comprovata dall'aspirante per tutto il periodo lavorativo nella circoscrizione stessa, secondo le modalità previste dal comma precedente.

Art. 10.

Il punteggio è stabilito in base alle condizioni del richiedente all'atto della presentazione della domanda.

Tuttavia, nella domanda possono essere indicate variazioni prevedibili a breve scadenza del nucleo familiare dipendenti da matrimonio o nascita; in tal caso delle medesime si terrà conto per l'attribuzione provvisoria del punteggio relativo al carico familiare, che sarà confermato soltanto se, prima dello scadere del termine per la presentazione delle opposizioni, e comunque, non oltre quattro mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il lavoratore interessato documenterà alla Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi che le previsioni si sono verificate integrando le condizioni richieste per l'attribuzione definitiva del punteggio.

Art. 11.

L'ordine di graduatoria è formato sulla base del punteggio complessivo, attribuito a ciascun candidato, risultante dalla somma dei punti relativi al bisogno di alloggio con quelli relativi all'anzianità di lavoro nella circoscrizione di zona in cui sorgono le costruzioni.

A parità di punteggio la precedenza è determinata con estrazione a sorte.

Dopo la pubblicazione del Foglio annunci legali della Provincia della graduatoria definitiva, la Gestione INACASA previa constatazione ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, della sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento delle domande, indice il sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, in pubblica seduta, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, o da funzionario da lui delegato appartenente allo stesso Ufficio, alla presenza del Prefetto, dell'Intendente di finanza, o di un loro rappresentante.

Art. 12.

Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini dell'attribuzione del punteggio indicato all'art. 8, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali o affini sino al quarto grado, i quali, oltre a convivere stabilmente col lavoratore e ad essere a suo carico, risultino residenti nello stesso Comune.

Art. 13.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: GUI

LEGGE 24 GENNAIO 1958, N. 19

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA, AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI

Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14 febbraio 1958

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è così modificato:

« L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di un periodo non inferiore a venti anni e non superiore a venticinque, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione INACASA, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'articolo 22. Il Comitato di attuazione fisserà annualmente il termine entro il quale dovrà avvenire il riscatto ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è così modificato:

« Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o

delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i quindici anni, nonché l'importo massimo che l'INACASA potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il terzo delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1958.

GRONCHI

ZOLI - TOGNI - MEDICI - GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO 1959, N. 28

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
IN MATERIA DI « CASE POPOLARI »

Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11, n. 11, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1.

Nella materia « case popolari » di cui all'art. 11, n. 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, restano alla competenza legislativa dello Stato i settori concernenti:

1) la concessione di mutui da parte di enti ed istituti non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti, nonché i rapporti degli enti e istituti stessi con gli enti mutuatari e con gli assegnatari di alloggi costruiti con mutui concessi dalla Cassa medesima;

2) le agevolazioni tributarie per la costruzione di case economiche e popolari, salva la competenza regionale per i tributi di cui all'art. 65 dello Statuto;

3) le agevolazioni per la costruzione e l'assegnazione di case agli invalidi ed ai mutilati di guerra, ai profughi ed alle categorie assimilate;

4) le agevolazioni per la costruzione di case popolari ed economiche nelle località colpite da gravi calamità naturali;

5) il finanziamento, la costruzione, l'assegnazione e la gestione delle case dell'INCIS (Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato) e di altre case costruite per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato;

6) l'ordinamento ed il funzionamento degli enti ed istituti che hanno per fine la costruzione e la gestione di case economiche e popolari e che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 2.

Resta altresì riservata alla competenza legislativa dello Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del piano per incrementare l'occu-

pazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori di cui alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e successive modificazioni.

L'attività dell'INACASA per le province di Trento e Bolzano è regolata come segue:

La Commissione provinciale incaricata di formare la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi è costituita ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed è nominata dalla Giunta provinciale.

Per la provincia di Bolzano dovranno essere costituite più Commissioni la cui composizione dovrà adeguarsi proporzionalmente alla consistenza dei gruppi linguistici dei Comuni nei quali dovranno essere disposte le assegnazioni.

La Gestione INACASA e il Comitato di attuazione danno notizia alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano entro 15 giorni delle decisioni adottate nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dagli articoli 22, 26, 27, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, e dagli articoli 6 e 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, in materia di assegnazione di alloggi per le province di Trento e di Bolzano.

La facoltà prevista dal primo comma dell'art. 21, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, è attribuita oltre che alla Gestione INACASA alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, in relazione alle graduatorie definitive emanate dalle Commissioni provinciali operanti nelle Province stesse.

Alle sedute di approvazione del piano annuale di ripartizione territoriale delle costruzioni eseguibili, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed interessanti le province di Trento e di Bolzano, il Comitato di attuazione del piano INACASA inviterà a partecipare con voto deliberante i presidenti delle rispettive Giunte provinciali. Fermi restando i criteri di cui all'art. 10, quarto comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, il Comitato di attuazione del piano INACASA provvederà a determinare i programmi di costruzioni per i Comuni della provincia di Bolzano, in modo che la disponibilità degli alloggi da costruire nel complesso della provincia ed in ciascun Comune sia ripartita fra i lavoratori dei due gruppi linguistici in proporzione della entità dei contributi versati dai lavoratori appartenenti a ciascun gruppo.

Art. 3.

Sono trasferite alle province di Trento e di Bolzano le attribuzioni amministrative che il testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (con esclusione dei capi 3° e 4° del titolo I, dei titoli X e XI della parte I, nonché dei titoli I al IV della parte II) e successive modificazioni e integrazioni e le leggi 10 agosto 1950, n. 715 (con esclusione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16) e 9 agosto 1954, n. 640, demandano agli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia popolare ed economica salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Nessun trasferimento di proprietà alle province si opera per le case costruite dallo Stato a totale suo carico. È fatto salvo quanto attiene alla competenza regionale per la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 4.

Sulle somme stanziare a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1958-59 e seguenti, in attuazione delle leggi che prevedono l'intervento finanziario dello Stato per la costruzione di case popolari, il Ministero dei lavori pubblici non appena approvato dal Parlamento il bilancio comunicherà alle Amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano quale quota dei fondi stanziati allo scopo suddetto è destinata, nell'esercizio, alla costruzione delle case popolari nelle rispettive Province. La suddetta quota, in relazione alle competenze provinciali di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà determinata dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto delle disponibilità del bilancio e del bisogno delle popolazioni.

L'ammontare delle quote di cui al comma precedente dovrà essere attribuito ai singoli enti ed utilizzato in accordo con le Province rispettive per gli scopi indicati dalle leggi.

Art. 5.

Qualora le province di Trento e di Bolzano provvedano con proprie leggi a costituire una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 131 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, chiameranno a farne parte magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio nelle dette Province.

Art. 6.

Nell'esercizio della competenza legislativa in materia di « case popolari » le province di Trento e di Bolzano terranno conto della necessità che gli Istituti autonomi case popolari conservino il loro patrimonio e continuino a svolgere le attribuzioni ad essi affidate dallo Stato, nonché di usare nei confronti degli assegnatari di alloggi dell'Istituto autonomo case popolari un trattamento analogo a quello degli asse-

gnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio nazionale.

Per gli attuali assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi delle case popolari restano salvi in ogni caso i diritti che ad essi possono derivare dalle norme emanate in virtù della legge 21 marzo 1958, n. 447. Gli Istituti autonomi delle case popolari continuano ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite dallo Stato a totale suo carico. Rimangono ferme le attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato d'intesa con le province di Trento e di Bolzano in ordine alla nomina degli organi amministrativi degli Istituti stessi.

Art. 7.

La composizione delle Commissioni istituite dall'Istituto autonomo case popolari di Bolzano per l'assegnazione e la permuta di alloggi, dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta nel Comune nel quale avvengono le assegnazioni o le permuta di alloggi.

Art. 8.

L'approvazione preventiva dei progetti di case popolari ed economiche ai sensi dell'art. 50 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, modificato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1942, n. 843, è demandata al presidente della Giunta provinciale.

I ricorsi previsti dal secondo comma del citato articolo sono decisi dal Ministro per le finanze.

Art. 9.

Il Ministero del tesoro sentita la Giunta provinciale, determina a norma dell'art. 66 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le garanzie che nell'interesse della Cassa depositi e prestiti devono sostituire o integrare lo stipendio o pensione mancante o insufficiente di soci assegnatari di alloggi costruiti con contributo della Provincia.

Art. 10.

Il collaudatore dei lavori degli enti costruttori di case economiche e popolari è nominato dalla Giunta provinciale, d'intesa con gli istituti di credito mutuantanti e, per lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministero del tesoro.

Art. 11.

Il corrispettivo annuo che gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 640, devono corrispondere, è determinato dalla Giunta provinciale d'intesa col Ministero del tesoro. La Commissione per l'assegnazione degli alloggi prevista dall'art. 8 della citata legge, è nominata dalla giunta provinciale e, nella provincia di Bolzano, la sua composizione dovrà adeguarsi proporzionalmente alla consistenza dei gruppi linguistici dei Comuni nei quali devono essere disposte le assegnazioni. La Commissione è presieduta dal presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato.

Art. 12.

Fino a quando le province di Trento e di Bolzano non abbiano provveduto con proprie leggi alla designazione degli organi consultivi e tecnici che sostituiranno i corrispondenti organi statali, dovranno avvalersi di questi ultimi.

Art. 13.

Resta ferma la competenza degli organi dello Stato per il perfezionamento di tutti i procedimenti di attribuzione di alloggi costruiti con contributi dello Stato concessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, nonché per la attuazione di complessi residenziali già deliberati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1959.

GRONCHI

FANFANI - TAMBRONI - GONELLA
ANDREOTTI - PRETI - TOGNI
VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 14 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 109 - DI PRETORO*

Nota bibliografica



Corporate Heritage
& Historical Archive

Relazioni del Comitato di attuazione e del Collegio dei Revisori dei Conti ai bilanci della Gestione INACASA, per gli esercizi dal 1949-50 al 1961-62.

Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione e presentazione dei progetti - Bandi di concorso - [Fascicolo n. 1: 1949].

Suggerimenti, esempi e norme per la progettazione urbanistica - Progetti tipo - [Fascicolo n. 2: 1950].

Guida per l'esame dei progetti delle costruzioni INACASA da realizzare nel Secondo Settennio - [Fascicolo n. 3: 1956].

Norme per le costruzioni del Secondo Settennio - [Fascicolo n. 4: 1957].

L'INACASA al IV Congresso Nazionale di Urbanistica, Venezia ottobre 1952 - Roma 1953.

Itinerari INACASA - Roma 1963.

ALBERTI SALVATORE - *Caratteristiche e preferenze di un gruppo di famiglie assegnatarie di alloggi INACASA - E.G.S.S. - Roma 1956.*

ALBERTI SALVATORE - *Condizioni di abitazione e stati morbosì, Inchiesta schermografica su famiglie assegnatarie di alloggi INACASA - E.G.S.S. - Roma 1958.*

ALBERTI SALVATORE - *Il Piano settennale per incrementare l'occupazione mediante la costruzione di case operaie (1949-1960) - In « I piani di sviluppo in Italia dal 1945 al 1960 » - Biblioteca di economia e storia - Giuffrè - Milano 1960.*

AUTORI VARI - *A.N.I.A.I. - Quanto e come si è costruito in Italia nel primo decennio del dopoguerra - II Congresso Internazionale, Bucarest maggio 1957.*

AUTORI VARI - *Espressioni di Giò Ponti - Collana « Aria d'Italia » - Daria Guarnati - Milano 1954.*

AUTORI VARI - *I problemi delle periferie urbane - Cinque Lune - Roma 1960.*

AUTORI VARI - *Quartiere autosufficiente: Comasina - I.A.C.P. - Milano 1958.*

BENEVOLO LEONARDO - *« Storia dell'Architettura moderna » vol. II - pag. 945 - Laterza - Bari 1960.*

BERETTA LUIGI - *Contributo del Piano Fanfani-Case al sollievo della disoccupazione nel 1950-51 - In « Atti del IV Congresso Nazionale UCID » - Genova 1951.*

BONELLI RENATO - *INACASA - Progettazione integrale di nuovi quartieri per lavoratori - In « Nuove esperienze urbanistiche in Italia » - Istituto Nazionale di Urbanistica - Roma 1956.*

CARBONARA PASQUALE - *INACASA - Quartieri residenziali - In « Architettura pratica » vol. I - parte IV - UTET - Torino 1954.*

CATELANI RICCARDO - *I centri sociali nello sviluppo delle città - Estratto da « International Review of Community Development » - E.G.S.S. - Roma 1961.*

CATELANI RICCARDO e TREVISAN CARLO - *Città in trasformazione e Servizio Sociale - E.G.S.S. - Roma 1961.*

COPPOLA D'ANNA PAOLA - *Centri sociali - In « Architettura pratica » - vol. III - tomo II - parte VI - UTET - Torino 1954.*

DE COCCI DANILO - *Il Piano Fanfani-Case - Cinque Lune - Roma 1958.*

DI LORENZO ITALO - *Studio sull'edilizia abitativa - Centro Studi del Ministero LL.PP. - Roma 1962.*

GIOVENALE FABRIZIO - *L'esperienza dell'INACASA - In « La città » - Quaderno 4-5 - Matera 1961.*

GUALA FILIBERTO - *Il piano di costruzione delle case per i lavoratori - In « Quaderno n. 8 » del Ministero del Lavoro e Prev. Sociale - « Le case dei lavoratori » - Roma 1958.*

GUALA FILIBERTO - *Il problema della casa - In « Atti dell'Assemblea generale dell'Azione Cattolica Italiana », Assisi maggio 1954 - Roma 1954.*

I centri sociali nei quartieri INACASA - Gestione INACASA - Roma 1961.

Ignazio Gardella: *la chiesa di Cesate - Edizioni di Comunità - Milano 1959.*

Il Centro Sociale nel complesso INACASA - E.G.S.S. - Roma 1961.

Il Servizio Sociale nei quartieri di edilizia pubblica - Sei anni di attività - E.G.S.S. - Roma 1961.

LIBERA ADALBERTO - *La scala del quartiere residenziale - In « Esperienze urbanistiche in Italia » - Istituto Nazionale di Urbanistica - Roma 1952.*

MARIANI VALERIO - *Coscienza dell'abitare (INACASA) - Roma 1956.*

MARTA ROBERTO - *I nuclei edilizi INACASA nelle città italiane - In « Atti del VII Congresso Nazionale dell'edilizia e dell'abitazione » indetto dall'AGERE, Napoli giugno-luglio 1962 - Roma 1962.*

MONTALCINI LEVI GINO - *Considerazioni di carattere tecnico relative all'attuazione sperimentale della legge Fanfani-Case - In « Atti e rassegna tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino » - anno III n. 9 - Torino 1949.*

PANZARASA SILVANO - *Edilizia economica: realtà e prospettive - In « Atti del VII Congresso Nazionale dell'edilizia e dell'abitazione » indetto dall'AGERE, Napoli giugno-luglio 1962 - Roma 1962.*

PAROLI AUGUSTO - *La costruzione e l'assegnazione delle case per i lavoratori - In « Quaderno n. 8 » del Ministero del Lavoro e Prev. Sociale - « Le case dei lavoratori » - Roma 1958.*

PENSABENE GIUSEPPE - *Antologia di architettura INACASA (impressioni di un architetto) - Roma 1960.*

PURPURA ROSARIO - *Le case per i lavoratori - Il piano di costruzione del secondo anno e il piano di ampliamento - Jandi Sapi - Roma 1951.*

PURPURA ROSARIO - *Le case per i lavoratori - Il Piano Fanfani - Piano di costruzione del primo anno - Jandi Sapi - Roma 1950.*

QUARONI LUDOVICO - *Città e quartiere nella attuale fase critica di cultura - Collana « La Casa » - n. 3 - De Luca - Roma 1956.*

Quartiere Colle di Mezzo (Roma, Via Laurentina) - Ministero della Pubblica Istruzione - Roma 1959.

ROSE ARNOULD - *Indagine sull'integrazione sociale in due quartieri di Roma - Istituto di Statistica dell'Università di Roma - Sez. di Sociologia - Roma 1959.*

ROTH ALFRED - *L'INACASA - Collana « La Casa » - n. 6 - De Luca - Roma 1959.*

SCASSELLATI BALDO e TREVISAN CARLO - *Urbanesimo - Istituzioni e struttura urbana - Note preventive per una ricerca in base a indagini condotte nei complessi INACASA* - In «Atti del 1° Congresso Nazionale di Scienze Sociali», Milano maggio-giugno 1958.

Sistemi di lavatura e asciugatura di panni nei quartieri INACASA - E.G.S.S. - Roma 1956.

TARTARA MARINA - *L'Isolotto di Firenze - Indagini sui problemi di adattamento in un quartiere di edilizia pubblica* - E.G.S.S. - Roma 1961.

TOMBOLA GIUSEPPE - *Urbanistica - Storia e tecnica* - CEDAM - Padova 1958.

TOSO AGOSTINO - *Massimario della cooperativa edilizia - La cooperativa edilizia nella Gestione INACASA* - Stamperia Nazionale - Roma 1958.

TREVISAN CARLO - *Urbanizzazione, ricerca e servizio sociale in Italia* - E.G.S.S. - Roma.

ZECCHINO GIOVANNI - *Norme in materia di costruzione, di assegnazione e di amministrazione di alloggi per lavoratori* - Il Piano Fanfani - Empoli 1953.

ZEVI BRUNO - *L'architettura dell'INACASA* - In «L'INACASA al IV Congresso Nazionale di Urbanistica», Venezia ottobre 1952.

Architecture d'aujourd'hui (Francia)

MURATORI SAVERIO - *La Gestione INACASA per la costruzione in economia* - 1952 - n. 41.

Quartiere INACASA Olivetti a Pozzuoli - 1956 - n. 66.

Architektura CSSR (Cecoslovacchia)

BOAGA GIORGIO e BONI BENITO - *Sociální vystavba v Itálii - INACASA* - 1961 - n. 7.

Architetti

BASTIANELLO EDVALDO - *Due concorsi INACASA* - 1951 - n. 7.

Piano Fanfani: Concorso Nazionale - 1950 - nn. 1 e 2.

L'Architetto

Bollettino mensile dell'Ordine Nazionale degli Architetti

MARTA ROBERTO - *INACASA* - 1963 - n. 2.

Architettura - Cantiere

BERETTA LUIGI - *L'azione del Piano INACASA nei suoi aspetti economico-sociali* - 1957 - n. 12.

BONGIOANNI CARLO - *Gli aspetti tecnici del Piano* - 1957 - n. 12.

Ferrara: quartiere Barco - 1959 - n. 20.

GORIO FEDERICO - *Bologna: quartiere di via Cavedone* - 1957 - n. 15.

GRECO SAUL - *Organizzazione e metodi dell'INACASA* - 1957 - n. 12.

GRISOTTI MARCELLO - *Il Primo Settennio di attività della Gestione INACASA* - 1957, n. 12 - 1958, nn. 16 e 18.

Parma: quartiere Borgo Montanara - 1959 - n. 21.

VACCARO GIUSEPPE - *Roma: quartiere Ponte Mammolo nucleo sud* - 1957 - n. 15.

VAGNETTI LUIGI - *Roma: quartiere Ponte Mammolo nucleo nord-ovest* - 1957 - n. 15.

L'architettura - cronache e storia

ARGAN GIULIO CARLO - *I premi nazionali IN/ARCH* - 1962 - n. 85.

BONELLI RENATO - *Presentazione dei complessi residenziali INACASA di: Roma-Acilia, Livorno-Coteto, Lecce-Galatina, Vicenza-Villaggio del Sole, Trapani-Paceco, Bologna-San Donato, Siracusa-Santa Panagia, Busto Arsizio, Ravenna-Via Trieste, Genova-Forte Quezzi, Roma-Torre Spaccata, Trieste-Chiadino in Monte, Napoli-Secondigliano, Milano-Vialba, Milano-Via Feltre, Verona-Santa Lucia, Pescara-San Martino, Matera-Villalonga, Lecce-Santa Rosa, Como-Monte Olimpino, San Severo di Foggia-Uliveto, Brindisi-Commenda Ovest, Foggia-Viale Ofanto* - dal 1958, n. 31 al 1960, n. 55.

COPPA MARIO - *Unità di abitazioni orizzontali? Un architetto deve rispondere* - 1955 - n. 1.

DE CARLO GIANCARLO - *Quartiere Pirelli a Cinisello Balsamo* - 1962 - n. 83.

GORIO FEDERICO - *Presentazione del quartiere Tiburtino a Roma* - 1959 - n. 3.

LANDRISCINA ROMUALDO - *Commissariato di P.S. al Tuscolano in Roma* - 1961 - n. 6.

El Arquitecto (Perù)

LINDER B. ALFREDO - *Arquitectura Social en Italia: la «INA-CASA»* - 1955 - n. 212 e 213.

Assistenza d'oggi

VALLIN ODILE - *Funzione educativa del Centro Sociale* - 1960 - n. 5.

Bollettino del Collegio degli Ingegneri di Firenze

BIGAZZI ALBERTO - *Case per lavoratori: quartiere «Isolotto»* - 1956 - n. 4.

Bollettino Tecnico Ingegneri e Architetti

Quartiere INACASA a Vallerunga - Pescara - 1960 - n. 1.

Casabella

Alcuni quartieri di edilizia sovvenzionata a Milano - 1951 - n. 253.

AYMONINO CARLO - *Storia e cronaca del quartiere Tiburtino* - 1957 - n. 215.

AYMONINO CARLO e LENCI SERGIO - *Inchieste sulle città italiane* - 1958 - n. 222.

CERUTTI EZIO - *L'edilizia economica nelle comunità urbane - Milano-Cesate - Quartiere INACASA* - 1957 - n. 216.

CHIARINI CARLO e GIRELLI MARCELLO - *Dal Tiburtino a Matera* - 1959 - n. 231.

COPPA MARIO - *Nella città il quartiere* - 1959 - n. 231.

DE FUSCO RENATO - *Nuove unità residenziali a Napoli* - 1959 - n. 231.

Due gruppi INACASA a S. Felice Circeo - 1956 - n. 212.

Due nuovi quartieri INACASA in Puglia - 1961 - n. 249.

FIGINI LUIGI e POLLINI GINO - *La Chiesa del quartiere INACASA a Baggio* - 1955 - n. 208.

GENTILI EUGENIO - *L'unità residenziale Bernabò Brea a Genova* - 1904 - n. 204.

GORIO FEDERICO e VITTORINI MARCELLO - *Quartiere INACASA e INCIS in via Cavedone a Bologna* - 1962 - n. 267.

GUIDUCCI GIULIANO e BERLANDA FRANCO - *Il quartiere Le Vallette e Lucento a Torino* - 1962 - n. 261.

LIBERA ADALBERTO - *Unità d'abitazione orizzontale nel quartiere Tuscolano a Roma* - 1955 n. 207.

SAMONÀ GIUSEPPE - *Problemi urbanistici: il quartiere San Giuliano a Venezia* - 1958 - n. 218.

TENTORI FRANCESCO - *Il VII Congresso Nazionale di Urbanistica e la Mostra INACASA a Bologna* - 1959 - n. 223.

Tre opere recenti di Franco Albini - 1959 - n. 223.

Unità residenziale di via Campana a Rimini - 1960 - n. 236.

VACCARO GIUSEPPE - *Quartiere coordinato di via della Barca a Bologna* - 1962 - n. 263.

Centro Sociale

BENEVOLO LEONARDO - *La progettazione dei quartieri INACASA* - 1959-60 - n. 30-31.

CALIGARA RENZO - *I complessi INACASA* - 1959-60 - n. 30-31.

INSOLERA ITALO - *Lo spazio sociale della periferia urbana* - 1959-60 - n. 30-31.

Chantiers cooperatifs (Francia)

BONELLI RENATO - *Architecture et urbanisme populaire* - 1956 - n. 8 bis.

BONGIOANNI CARLO - *Plan contre le chômage: logements pour travailleurs* - 1956 - n. 8 bis.

Civitas

GUALA FILIBERTO - *Impostazione e caratteristiche funzionali del Piano Fanfani* - 1951 - n. 9.

Comunità

BONELLI RENATO - *Edilizia economica, politica dei quartieri* - 1959 - n. 70.

CANELLA GUIDO e ROSSI ALDO - *Architetti italiani: Mario Ridolfi* - 1956 - n. 41.

CHESSA PAOLO - *Appunti sulla architettura* - 1954 - n. 25.

GIOVENALE FABRIZIO - *L'edilizia sovvenzionata* - 1961 - n. 89.

INSOLERA CARLO - *L'insegnamento nelle città: Venezia* - 1960 - n. 83.

LIBERA ADALBERTO - *Il quartiere Tuscolano a Roma* - 1955 - n. 31.

VALORI MICHELE - *La Pianificazione urbanistica in Italia* - 1961 - n. 91.

Costruire

FINELLI LUCIANA - *Il quartiere di S. Agnese a Modena* - 1961 - n. 8.

MARTA ROBERTO - *I nuclei INACASA: da zero a qualcosa* - 1962 - n. 11.

Domus

Alcuni progetti per il Piano Fanfani - 1950 - n. 248.

Alcuni progetti per il Piano Fanfani - 1950 - n. 252.

Casa popolare a logge - 1954 - n. 296.

Giulio De Luca e Michele Capobianco a Napoli - 1953 - n. 249.

Il nuovo quartiere INACASA a San Paolo in Roma - 1951 - n. 251.

PONTI GIÒ - *Efficienza architettonica del Piano Fanfani e suoi sviluppi sul piano della produzione industriale* - 1956 - n. 748-749.

Quartiere all'italiana - 1954 - n. 293.

Realizzazioni del Piano Fanfani - 1951 - n. 257.

Unità di abitazione orizzontale - 1956 - n. 318.

Edilizia moderna

BONELLI RENATO - *L'edilizia del Piano Fanfani* - 1951 - n. 46.

Edilizia popolare

GRECO SAUL - *I tipi dell'edilizia residenziale e le realizzazioni INACASA* - 1955 - n. 3.

Il quartiere di Falchera a Torino - 1959 - n. 28.

MARI ELIGIO - *Il centro sociale INACASA nel quartiere «Aria nuova» di Ferrara* - 1958 - n. 24.

MASSETTI PAOLO - *Un quartiere INACASA a Bologna* - 1957 - n. 18.

ORSI MARIO - *Proposte di modificazioni dei criteri disposti dalla legge INACASA per l'assegnazione degli alloggi* - 1955 - n. 3.

Notizie e dati sui principali Enti di servizio sociale familiare - 1958 - n. 25.

Inchiesta di urbanistica e architettura

FERRERO ARDEA - *Italia: I centri sociali* - 1958 - n. 19-20.

Metron

ASTENGO GIOVANNI - *Falchera* - 1954 - n. 53-54.

Orientamenti sociali

PARENTI GIUSEPPE - *Urbanistica e concezione sociale* - 1958 - n. 1.

PARENTI GIUSEPPE e CECCALDI M. O. - *Aspetti sociali del problema dell'abitazione* - 1958 - n. 1.

TREVISAN CARLO - *Urbanesimo e sviluppo delle periferie urbane* - 1959 - n. 3.

Produttività

BIANCHI TITO - *La politica delle case economiche* - 1955 - n. 12.

Rassegna critica di architettura

MURATORI SAVERIO - *La gestione INACASA e l'edilizia popolare in Italia* - 1951 - n. 20-21.

ROISECCO GIULIO - *La casa dell'uomo* - 1952 - n. 26-27.

Revista Informes de la Construcción (Spagna)

VAGNETTI LUIGI - *El problema de la vivienda en Italia* - 1954 - n. 64.

PARENTI GIUSEPPE - *La costruzione di case e la lotta contro la disoccupazione in Italia* - In «Rivista internazionale del lavoro» - vol. 69 - 1954.

Spazio

Composizione di unità-alloggio in gruppi INACASA - Architetture di Mario Paniconi e Giulio Pediconi - 1951 - n. 5.

Un quartiere residenziale dell'INACASA in Napoli-Barra - 1951 - n. 5.

Torre Civica

GUALA FILIBERTO - *Articolazione periferica dell'INACASA* - 1952 - n. 56.

Urbanistica

BONELLI RENATO - *Quartieri INACASA del Secondo Settennio* - 1959 - n. 26.

ASTENGO GIOVANNI - *Nuovi quartieri in Italia* - 1951 - n. 7.

Werk (Svizzera)

VINDIGNI GIUSEPPE - *Arbeiter Wohnquartiere der INACASA* - 1955 - n. 8.

Appendice

Legge 14 febbraio 1963, n. 60



Corporate Heritage
& Historical Archive

Riportiamo, a completamento della documentazione sulle fonti legislative riguardanti l'attività dell'INACASA, il testo della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 che concerne la « Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INACASA e istituzione di un programma decennale di costruzioni di alloggi per i lavoratori » facendola precedere dalla semplice segnalazione di alcuni punti di particolare interesse:

1] La Legge stabilisce, nel Titolo I, la soppressione della Gestione INACASA e la istituzione della « Gestione Case per Lavoratori » alla quale (articolo 35) sono trasferite le attività patrimoniali e le obbligazioni dell'INACASA.

Come è noto, l'INACASA aveva conservato la proprietà degli alloggi costruiti; essi erano stati affidati in gestione agli « Enti amministratori » (Istituti Autonomi per le Case Popolari ed INCIS) se assegnati in locazione, mentre venivano gestiti da « amministrazioni autonome », nel caso del riscatto e fino al compimento del periodo di ammortamento.

Con la nuova Legge il patrimonio edilizio dell'INACASA viene passato o in proprietà immediata degli assegnatari, ovvero in proprietà immediata degli Enti amministratori, in modo però che i relativi introiti per rate di riscatto o per canoni di locazione continuino ad alimentare, fino al compimento dei periodi stabiliti, i fondi a disposizione della Gestione Case per Lavoratori. La disposizione è largamente innovatrice, non solo rispetto alla precedente legislazione sull'INACASA, ma anche più in generale, trattandosi di costruzioni realizzate con finanziamento totale di un Ente pubblico, per le quali l'immediato accesso alla proprietà non era di norma previsto dalla legislazione sull'edilizia popolare.

Infatti nel Titolo I la Legge offre la possibilità, all'assegnatario di un alloggio a riscatto costruito dalla Gestione INACASA, di ottenerne la proprietà immediata, con ipoteca legale sull'alloggio, a garanzia delle rate di riscatto ancora dovute; all'assegnatario di alloggio in locazione è consentito a sua scelta o il mantenimento della locazione, o la trasformazione in assegnazione a riscatto con patto di futura vendita, o infine l'accesso alla proprietà immediata con ipoteca legale; in quest'ultimo caso i canoni già pagati per la locazione sono riconosciuti come versati agli effetti del riscatto.

Gli alloggi costruiti dalla Gestione INACASA e non passati in proprietà immediata degli assegnatari, verranno trasferiti tutti in proprietà agli Enti amministratori degli alloggi INACASA. Per gli alloggi in locazione, questi Enti provvederanno al riscatto presso la Gestione Case per Lavoratori entro il termine di 30 anni, a decorrere dalla data di prima assegnazione dell'alloggio al lavoratore; durante questo periodo gli Enti verseranno una quota di riscatto pari all'ammontare dei canoni di locazione; gli stessi Enti, nel caso degli alloggi a riscatto, proseguiranno il versamento delle quote residue dovute dagli assegnatari.

2] All'atto stesso in cui dichiara soppressa la Gestione INACASA la nuova Legge istituisce, nel Titolo II, un « Programma decennale di costruzione

di case per i lavoratori » che fra l'altro, nei primi sette anni, potrà avvalersi anche dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, stabiliti però in misura ridotta di oltre il 40% rispetto a quella dei due Settenni di attività dell'INACASA. Una parte importante del finanziamento del Piano decennale sarà pertanto costituita dai proventi dagli assegnatari degli alloggi già realizzati.

Fra le numerose interessanti innovazioni introdotte dalla Legge, si segnala come particolarmente significativa una nuova forma di intervento dell'Ente, prevista in aggiunta a quelle tradizionali (consistenti, come è noto, nelle costruzioni per la generalità dei lavoratori; nelle costruzioni da parte di Aziende con anticipo dei contributi e in quelle da parte di Cooperative che anticipano il costo dell'area; ecc.). Si tratta (art. 13) della costituzione di un fondo di rotazione che ha lo scopo di consentire anticipazioni ad Istituti bancari o ad altri Enti per la concessione di prestiti (con la sola garanzia dell'ipoteca legale sull'alloggio) a favore dei lavoratori isolati o riuniti in Cooperativa i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare, ovvero provvedere al miglioramento ed al risanamento di alloggi di loro proprietà.

E' facile vedere come questa disposizione completi la gamma delle forme di intervento consentite all'Ente (dopo i favorevoli risultati del primo sostanziale allargamento, attuato con l'art. 8 della Legge sul Secondo Settennio dell'INACASA), in modo da aprire la possibilità di usufruire dei benefici del Piano ad un numero sempre maggiore e a sempre nuove categorie di lavoratori contribuenti.

3] Quanti hanno seguito, nella presente pubblicazione, i vari problemi presentatisi nel corso dei quattordici anni del Piano INACASA, non potranno non rilevare l'importanza delle nuove soluzioni adottate dalla Legge in esame, in base alla vasta esperienza fatta dal Piano.

Fra l'altro, ci sembra opportuno citare, per il loro particolare interesse, le seguenti disposizioni:

le speciali condizioni stabilite per poter concorrere all'assegnazione degli alloggi (art. 12);

l'obbligo di prevedere nei piani tutte le attrezzature necessarie per assicurare gli approvvigionamenti, le attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, ivi compreso il Servizio Sociale (art. 14); gli indici di bisogno indicati per la ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale (art. 15);

i compiti e le modalità stabilite per gli Organi centrali, chiamati rispettivamente « Comitato Centrale » e « Gestione Case per i Lavoratori » (art. 13, 20, ecc.);

la istituzione in ogni provincia di un Comitato consultivo (art. 24) e la istituzione presso il rispettivo Istituto Autonomo Case Popolari di una « Gestione speciale » per l'amministrazione dei fondi inerenti allo svolgimento del programma (art. 28);

l'assegnazione del 50% degli alloggi in proprietà immediata, con pagamento rateale e con garanzia

ipotecaria; dell'altra metà in locazione, con possibilità di passaggio alla prima forma (art. 29); la possibilità concessa alle Cooperative e alle Aziende e, in determinate condizioni, agli stessi assegnatari degli alloggi costruiti per la generalità dei lavoratori, di assumere direttamente il compito della costruzione dei rispettivi alloggi (art. 30); la nuova misura, più favorevole per gli assegnatari, delle rate di ammortamento degli alloggi che ver-

ranno costruiti (art. 32), con possibilità di estendere questo beneficio agli assegnatari degli alloggi a riscatto già costruiti dall'INACASA nel Secondo Settennio, nelle zone nelle quali costoro versino in prevalenza in condizioni economiche disagiate (art. 37); infine la possibilità per questi ultimi assegnatari del Secondo Settennio di chiedere la trasformazione dell'assegnazione a riscatto in quella in locazione semplice (art. 38).

LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI

Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16 febbraio 1963, pag. 833

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Liquidazione del patrimonio della Gestione INACASA

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Gestione INACASA prevista dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è soppressa, ed è istituita la Gestione case per lavoratori secondo le norme di cui al Titolo II della presente legge.

Alla destinazione del patrimonio immobiliare della Gestione INACASA si provvederà a norma delle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

L'assegnazione degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita avvenuta in esecuzione dei piani previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148, può essere convertita, a richiesta dell'assegnatario dopo l'entrata in vigore della presente legge, in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia delle rate di riscatto delle quali l'assegnatario sia ancora tenuto al pagamento.

Al fine di rendere pubblico l'acquisto della proprietà immediata, l'atto originario di assegnazione deve essere trascritto, a cura della Gestione case per lavoratori, con gli effetti e secondo le modalità di

cui agli articoli 2643 e seguenti del Codice civile. Il conservatore dei registri immobiliari deve iscrivere d'ufficio ipoteca legale a norma dell'art. 2834 del Codice civile.

Art. 3.

Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di procedere al riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5 per cento delle residue annualità.

Agli assegnatari di alloggi in locazione indicati dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è consentita la trasformazione dell'assegnazione in locazione in assegnazione a riscatto con patto di futura vendita o in proprietà immediata con ipoteca legale anche per singoli alloggi compresi in un edificio e con il riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati agli effetti del riscatto.

In tal caso il riscatto avverrà nel periodo di venticinque anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio in locazione.

L'assegnatario al quale sia stato concesso il trasferimento dell'alloggio in locazione col sistema del riscatto potrà avvalersi del beneficio previsto per gli assegnatari a riscatto dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

L'assegnatario di alloggio in locazione potrà avvalersi dei benefici previsti dai precedenti articoli per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, rivolgendo istanza alla Gestione case per lavoratori.

Trascorso tale termine, gli alloggi che continueranno ad essere assegnati in locazione saranno trasferiti tutti in proprietà degli Istituti autonomi per

le case popolari competenti per territorio ovvero dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, qualora trattisi di alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati statali, ovvero degli altri enti od istituti riconosciuti a norma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che li abbiano in amministrazione con l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 33, primo comma, della presente legge.

Saranno pure trasferiti agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nei commi precedenti, gli alloggi assegnati a riscatto con patto di futura vendita e non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari.

Art. 5.

Per ogni atto inerente al trasferimento in proprietà immediata sia da parte della Gestione case per lavoratori, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti indicati nell'art. 4, agli assegnatari nei modi indicati dai precedenti articoli si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 33, primo comma, della presente legge. Gli stessi benefici si applicano per il trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nell'art. 4. L'acquisto della proprietà dell'alloggio non è parimenti valutabile agli effetti dell'imposizione di qualsiasi tributo in favore dello Stato o di Enti locali fino al completo pagamento delle rate di riscatto.

Art. 6.

In conseguenza del trasferimento in proprietà degli alloggi indicati nel secondo comma dell'art. 4, gli Istituti autonomi per le case popolari e gli altri Enti dovranno versare alla Gestione case per lavoratori, per ogni alloggio ottenuto e per il residuo periodo di 30 anni, a decorrere dalla data di prima assegnazione dell'alloggio al lavoratore, una quota di riscatto pari all'ammontare del canone di locazione al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, che l'assegnatario è tenuto a corrispondere in forza del contratto stipulato con la Gestione INACASA.

Analogamente devono essere versate alla Gestione case per lavoratori le quote di riscatto degli alloggi assegnati con patto di futura vendita e passati in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti di cui all'art. 4, nella misura dovuta dagli assegnatari a norma del contratto stipulato con la Gestione INACASA.

In caso di morte dell'assegnatario prima che sia trascorso il periodo indicato nel primo comma, l'alloggio, su loro domanda, dovrà essere assegnato agli eredi, limitatamente al coniuge superstite, ai discendenti fino al terzo grado e agli ascendenti, purché conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte.

Fino a quando gli Istituti autonomi per le case po-

polari non avranno completato il versamento di cui al primo comma, in riferimento a tutti gli alloggi, in essi compresi i complessi edilizi, o gli edifici singoli, nonché le sistemazioni urbanistiche, le volumetrie delle costruzioni e le relative caratteristiche architettoniche non potranno subire trasformazioni se non in seguito ad autorizzazione della Gestione case per lavoratori.

L'ammontare delle quote di amministrazione e di manutenzione verrà fissato distintamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per il periodo di cinque anni, dalla data del trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, gli assegnatari potranno avvalersi delle facoltà concesse agli assegnatari in locazione.

Trascorso tale termine, gli assegnatari decadranno del beneficio del riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati per il riscatto.

Art. 7.

Gli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, che si renderanno liberi, dovranno essere assegnati con precedenza ai lavoratori che abbiano versato i contributi a norma del successivo art. 12.

Art. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli circa gli obblighi e le facoltà attribuiti agli Istituti autonomi per le case popolari, si intendono estese all'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato in relazione agli alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati dello Stato ed agli altri enti e istituti di cui all'art. 4.

TITOLO II

Programma decennale di costruzione di case per lavoratori

Art. 9.

Al fine di provvedere alla costruzione di case per lavoratori sarà attuato un programma decennale che avrà inizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:

a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato;

b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da Aziende, Amministrazioni, Enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o

configurazione giuridica dell'Azienda, dell'Amministrazione o dell'Ente;

c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle Aziende, Enti e Amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila a vano da corrispondersi per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della presente legge;

e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge;

f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri Enti ed Istituti ai sensi dell'art. 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo art. 29.

I contributi previsti alle lettere a), b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1° aprile 1963.

Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti al settore agricolo.

Art. 11.

I contributi di cui alla lettera a) dell'art. 10 saranno versati alla Gestione case per lavoratori in rate mensili.

I contributi di cui alla lettera b) dell'art. 10 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi della lettera c) dello stesso art. 10, dai datori di lavoro saranno da questi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione contro le malattie o per la corresponsione degli assegni familiari, indicati per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale si effettua la riscossione, nonché i relativi privilegi, sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10. Gli Enti o Istituti percettori del contributo unitamente al quale è effettuata la riscossione avranno l'obbligo di versare entro dieci giorni alla Gestione

case per lavoratori le somme per conto di essa riscosse.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà fissata la misura del rimborso delle spese per riscossione da corrispondersi agli Enti indicati nel precedente comma a carico della Gestione case per lavoratori.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'art. 10, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

Le somme pagate a titolo di ammenda sono destinate ai fondi della Gestione.

Art. 12.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti, di cui al successivo art. 16, tutti i lavoratori che abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese, ovvero abbiano versato contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 per lo stesso periodo.

I lavoratori non possono comunque usufruire dei benefici previsti dal precedente comma, salvo il caso della richiesta di mutuo per miglioramento o risanamento di alloggio in proprietà previsto dal successivo art. 16, quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare siano proprietari di un alloggio idoneo iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari delle località in cui sorgono le costruzioni, ovvero dovrà essere costruito od acquistato l'alloggio per il quale il prestito è stato richiesto.

La stessa esclusione si applica nei casi in cui il lavoratore, ovvero un membro del suo nucleo familiare, risulti proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso od il contributo dello Stato o di Ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da Ente pubblico, ovvero risulti proprietario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila.

La esclusione si applica altresì nel caso in cui il lavoratore fruisca di un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire unmilione duecentomila, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

Art. 13.

Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori provvederà un Comitato centrale, costituito:

1) del presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

2) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del bilancio, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

3) di nove rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, di quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'art. 10, lettera c), scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative;

4) di un ingegnere e di un architetto liberi professionisti, designati dai Consigli nazionali dell'Ordine;

5) di un rappresentante degli Istituti autonomi per le case popolari designato dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta dell'Associazione nazionale tra gli Istituti autonomi per le case popolari;

6) di un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Ordine stesso;

7) di tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni stesse maggiormente rappresentative.

Per ognuno dei componenti del Comitato, ad esclusione del presidente, è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. Il Comitato elegge, nel suo seno, il vice-presidente.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario che la presidenza sia esercitata dal presidente o dal vice-presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

Il presidente e il direttore generale della Gestione case per lavoratori partecipano di diritto alle riunioni del Comitato, con voto consultivo.

Il Comitato, quando lo ritenga necessario, può ascoltare i rappresentanti di Amministrazioni non incluse nella sua composizione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di categoria non inferiore a direttore di divisione.

Il Comitato ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato centrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume le funzioni esercitate per l'attuazione dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, dal Comitato di attuazione indicato all'art. 1 della citata legge n. 43.

Art. 14.

Il Comitato, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, formula, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle norme per la sua attuazione, un programma decennale di costruzioni diviso in piani pluriennali, inteso ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie alloggi inseriti in

quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza.

A tale scopo i piani dovranno prevedere, in relazione alla necessità delle famiglie degli assegnatari, le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi ed ogni altra provvidenza che sia ritenuta necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, fra queste compreso il servizio sociale.

Il programma decennale e i piani pluriennali sono sottoposti alla approvazione congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici.

Il Comitato fissa il costo massimo ammissibile a vano per i singoli comprensori, nonché il costo convenzionale a vano per la determinazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto.

Il Comitato provvederà, inoltre, allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia residenziale, per l'esecuzione di progetti edilizi sperimentali nonché per l'attuazione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari.

Art. 15.

Il Comitato centrale forma il programma decennale di ripartizione dei fondi per Regione, per Provincia e per comprensorio intercomunale, tenendo conto dell'apporto di contributi, del fabbisogno di alloggi, calcolato in base all'indice di affollamento delle abitazioni dei lavoratori ed all'indice di incremento, naturale e migratorio, della popolazione, nonché degli indici di disoccupazione e di incremento delle forze del lavoro nei settori economici assoggettati a contribuzioni.

In ogni caso l'importo dei fondi da impiegare nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare, con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale, non dovrà essere inferiore al 40 per cento delle somme da investire complessivamente, intendendosi come appartenenti all'Italia meridionale ed insulare le unità territoriali indicate dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani predisposti ai sensi del precedente articolo dovranno prevedere:

1) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori subordinati;

2) la costruzione di alloggi destinati ai lavoratori dipendenti da aziende ed enti privati o pubblici i quali siano disposti ad anticipare alla Gestione case per i lavoratori i contributi dovuti fino all'importo relativo al costo delle costruzioni, sia per la parte di loro competenza, sia per la parte di competenza di tutti i loro dipendenti, salvo rivalse nei confronti di questi ultimi, nonché la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) la costruzione di alloggi destinati a cooperative i cui soci, compresi fra i contribuenti previsti dal primo comma dell'art. 12, siano disposti a con-

correre alla costruzione stessa con l'apporto del costo dell'area, ovvero con un versamento la cui entità sarà stabilita, al momento del bando, dalla Gestione case per lavoratori e che non potrà essere in ogni caso inferiore al 15 per cento del costo totale dell'alloggio;

4) la costituzione di un fondo di rotazione per la costruzione o per l'acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati.

Alla ripartizione dei fondi da destinarsi alla esecuzione dei piani, relativamente ai quattro settori indicati nei commi precedenti, il Comitato centrale provvederà destinando al settore indicato nel numero 2) non più del 10 per cento dei fondi attribuiti per ciascun piano, al settore indicato nel numero 3) non più del 25 per cento, al settore indicato nel numero 4) non più del 15 per cento ed al settore indicato nel numero 1) il rimanente dei fondi stessi.

In relazione agli stanziamenti effettuati per ciascuno dei settori indicati nel comma precedente e per ciascuna località saranno emessi, ai fini della prenotazione, appositi bandi.

Le Aziende, gli Enti pubblici, le Amministrazioni, le cooperative ed i lavoratori singoli interessati provvederanno alle richieste secondo le modalità stabilite dai bandi.

Qualora il numero dei lavoratori richiedenti, appartenenti ai singoli settori, fosse superiore al numero degli alloggi che è possibile costruire per ogni località e settore, si provvederà alla formazione di graduatorie.

I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi o dei prestiti saranno stabiliti dal regolamento sulla base di punteggi relativi al bisogno di alloggio, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ferma restando la norma di cui all'art. 4 della legge 27 giugno 1961, n. 551, e a quelle di nuova formazione, alla anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni ed all'anzianità di contribuzione, salvo quanto riguarda la scelta delle cooperative la quale avverrà per sorteggio, tenendo presente, però, nei successivi bandi il diritto acquisito in base all'anzianità della domanda.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi i soci delle cooperative che abbiano contribuito ai piani settennali, previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un anno, ovvero abbiano versato i contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 per lo stesso periodo.

Art. 16.

Il fondo di rotazione previsto dall'articolo precedente ha lo scopo di consentire anticipazioni ad Istituti bancari e agli Enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per la concessione di prestiti con la sola garanzia dell'ipoteca legale sull'alloggio a favore dei lavoratori, i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare ovvero provvedere al miglioramento ed al risanamento di alloggio di loro proprietà.

I prestiti dovranno essere concessi con priorità ai lavoratori che intendano procedere direttamente, o attraverso la costituzione di cooperative, alla costruzione dell'abitazione.

Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti di credito esclusivamente per la concessione di prestiti per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi previsti dal primo comma del presente articolo. Il Comitato centrale fisserà l'ammontare massimo del costo delle costruzioni sul quale potrà essere concesso il prestito nella misura percentuale precedentemente prevista. In ogni caso la concessione di prestiti destinati al miglioramento od al risanamento di alloggi non potrà superare il quarto del valore degli alloggi stessi.

Gli Istituti di credito aventi titolo a concedere prestiti ai lavoratori in relazione alle anticipazioni di cui al presente articolo sono designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 17.

L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto in venti anni.

La quota annuale di ammortamento viene fissata nel 6,50 per cento comprensivo della quota capitale, degli interessi e della quota spettante agli Istituti di credito a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, ivi compresi i diritti di commissione, nella misura che verrà stabilita con la convenzione che sarà stipulata allo scopo fra la Gestione case per lavoratori e i singoli Istituti prescelti. Tale convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti alla Gestione case per lavoratori, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni. Gli Istituti faranno versamenti alle date stabilite anche se non avranno ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'art. 1224 del Codice civile.

La Gestione case per lavoratori costituisce un fondo di garanzia autonomo avente la finalità di garantire gli Istituti di credito dai rischi derivanti da esecuzioni forzate contro mutuatari inadempienti. Tale fondo sarà alimentato con il 15 per cento dell'ammontare degli interessi relativi ai mutui concessi.

Gli Istituti di credito potranno sospendere il versamento alla Gestione case per lavoratori delle quote di ammortamento per capitali ed interessi nell'ipotesi di mancato versamento di due quote semestrali da parte del mutuatario sempre quando, da parte degli Istituti stessi, sia stata iniziata la procedura esecutiva di esproprio.

Nell'ipotesi di esito totalmente o parzialmente negativo della procedura esecutiva di esproprio, gli Istituti

tuti di credito saranno automaticamente surrogati dal fondo di garanzia in tutte le loro obbligazioni verso la Gestione case per lavoratori.

Art. 18.

La concessione dei prestiti da parte degli Istituti di credito ai singoli lavoratori che saranno stati ammessi ad usufruirne in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio, sarà subordinata all'accertamento da parte degli Istituti autonomi delle case popolari sulla idoneità dei progetti predisposti a cura degli interessati, in relazione alla loro residenza, ed alle norme tecniche e ai costi fissati dal Comitato e dalla Gestione nelle rispettive competenze.

Gli Istituti autonomi per le case popolari dovranno in ogni caso attestare la validità della dichiarazione dell'interessato circa il valore presunto dell'opera da costruire o da acquistare al fine del calcolo dell'ammontare del prestito.

Nel caso di prestito concesso per costruzione, gli Istituti di credito provvederanno alla erogazione di esso a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento, con il rispetto delle modalità stabilite dalle norme di attuazione della presente legge.

Art. 19.

All'attuazione del programma decennale provvede la Gestione case per lavoratori, di cui al primo comma del precedente art. 1. La Gestione, con sede in Roma, ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Gestione ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le magistrature ordinarie e speciali e nelle controversie avanti i collegi arbitrali.

Art. 20.

Sono organi della Gestione case per i lavoratori:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori è composto del presidente e dei seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici:

1) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro, scelti tra i funzionari di categoria non inferiore a ispettore generale o equiparato;

2) tre rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'art. 10, lettera c), scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

3) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative;

4) un esperto in materie economiche e un ingegnere e un architetto entrambi esperti in materia urbanistica da scegliere in una terna formata dai Consigli nazionali dell'Ordine;

5) un rappresentante degli Istituti autonomi per le case popolari, designato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente al quale compete la rappresentanza legale della Gestione case per lavoratori. I rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici sono di diritto vice-presidenti. I componenti del Consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Il direttore generale della Gestione case per i lavoratori è nominato dal Consiglio di amministrazione in base alle norme stabilite nel regolamento organico del personale con delibera da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei sindaci della Gestione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, così designati:

un sindaco effettivo con funzioni di presidente ed un sindaco supplente, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un Comitato per il coordinamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, con gli altri interventi diretti e indiretti dello Stato per la costruzione di alloggi, nel quadro della programmazione economica nazionale.

Art. 22.

L'esercizio finanziario della Gestione coincide con quello dello Stato.

Il bilancio annuale, chiuso alla fine di ogni esercizio, è presentato per l'approvazione, entro i quattro mesi successivi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, corredato delle relazioni dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale.

Art. 23.

In relazione all'esecuzione dei piani previsti dalla presente legge sono compiti della Gestione:

a) gestire i fondi destinati alla esecuzione dei programmi, anche mediante lo sconto dei contributi statali e di ogni altro provento previsto dall'art. 10, nonché effettuare le operazioni di tesoro-

reria, necessarie al conseguimento dei fini della Gestione;

b) sovrintendere alla esecuzione dei piani esercitando, in relazione alla esecuzione stessa, azioni di indirizzo e di vigilanza sugli Istituti autonomi per le case popolari;

c) fissare le norme tecniche di esecuzione delle costruzioni, con speciale riferimento alla progettazione;

d) designare le stazioni appaltanti competenti per territorio;

e) predisporre attraverso appositi concorsi biennali, l'albo nazionale dei progettisti al quale avranno obbligo di ricorrere tutti gli Enti preposti alle costruzioni, per la scelta dei professionisti da incaricare della redazione dei progetti relativi alla costruzione di alloggi compresi nei settori previsti nei nn. 1) e 2) dell'art. 15;

f) designare il rappresentante delle Commissioni comunali o consortili previste dall'art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

g) provvedere, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, alla predisposizione dei progetti relativi ai servizi pubblici e alle attrezzature dei quartieri di cui al secondo comma dell'art. 14 e, direttamente, od attraverso le Amministrazioni comunali stesse od altri Enti, alla esecuzione di essi entro i limiti di spesa fissati dal Comitato centrale;

h) adempiere al compito di attuare la liquidazione del patrimonio della Gestione INACASA nonché agli altri compiti previsti dalla presente legge e dalle norme di attuazione;

i) provvedere alla manutenzione straordinaria e alle opere integrative ritenute indispensabili dagli accertamenti tecnici agli alloggi richiesti in proprietà immediata da parte degli assegnatari;

l) promuovere studi e ricerche operative nel settore dell'edilizia residenziale e predisporre l'attuazione dei progetti pilota;

m) d'intesa con i Comitati provinciali, istituire il servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari.

Le deliberazioni relative alle direttive tecniche generali per l'attuazione dei piani pluriennali sono sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici esercita la vigilanza in ordine all'osservanza di tali direttive.

Art. 24.

In ciascuna Provincia, con deliberazione del Comitato centrale, è istituito, secondo i criteri previsti dalle norme di attuazione della presente legge, un Comitato provinciale composto dei rappresentanti dei Ministeri, degli Enti ed associazioni che hanno rappresentanza nel Comitato centrale ed in cui sia garantita anche la rappresentanza dei Comuni.

Deve essere sentito il parere dei Comitati provinciali per quanto attiene alla ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia. Essi possono essere inoltre interpellati in ogni questione relativa alla attuazione dei piani.

Art. 25.

All'acquisizione delle aree edificabili necessarie alla attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge provvederà la Gestione, salvi i casi previsti dai nn. 3) e 4) dell'art. 15.

Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni località, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per i settori previsti ai nn. 2), 3) e 4) dell'art. 15 nel solo caso che:

a) le aziende concedano le aree a condizione di favore;

b) le cooperative o gli assegnatari dei prestiti provvedano direttamente all'acquisto delle aree.

Allo scopo suddetto è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta, in tal caso, dal prefetto della Provincia nella quale debbono eseguirsi le costruzioni.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare la urgenza e la indifferibilità delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Art. 26.

In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 15 la Gestione è autorizzata a realizzare alloggi per lavoratori residenti in stabili ed in complessi edilizi che, pur non essendo dichiarati inabitabili, presentino tuttavia gravi difetti di funzionalità per vetustà od altre cause anche se gli stabili od i complessi edilizi siano ubicati in centri di importanza monumentale, storica o turistica, che presentino difetti nei riguardi dell'igiene, dell'ornato edilizio e dell'estetica e che debbano conseguentemente subire modificazioni per bonifica igienica o conservazione dell'ambiente tradizionale e che, per precedenti vincoli esistenti, non possano essere demoliti.

Art. 27.

La esecuzione dei programmi nelle singole Province, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi per le case popolari, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge e dalle norme per la sua attuazione. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sarà fissata, in relazione alla esecuzione di ogni piano pluriennale, la percentuale spettante agli Istituti autonomi per le case popolari quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da essi esercitate.

Il Comitato fisserà altresì i rimborsi spettanti agli altri Enti prescelti quali stazioni appaltanti per la esecuzione delle opere previste dai piani.

Il Comitato centrale provvederà a stanziare i fondi necessari ad assicurare per ogni piano pluriennale l'acquisto delle aree occorrenti al loro svolgimento

nell'ambito delle zone comprese nei piani formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le aree dovranno essere acquisite dalla Gestione in misura eccedente lo stretto fabbisogno per la costruzione dei fabbricati destinati all'abitazione, in modo che sia consentito provvedere alla necessità di spazio relativa a tutti i servizi occorrenti alla vita dei quartieri previsti dall'art. 14.

Art. 28.

Presso gli Istituti autonomi per le case popolari è istituita una Gestione speciale per l'amministrazione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani della Gestione case per lavoratori.

Alle Gestioni speciali sovrintendono i Consigli di amministrazione degli Istituti, integrati con due rappresentanti dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative esistenti nella Provincia.

TITOLO III

Norme per la esecuzione del programma decennale

Art. 29.

Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi stabiliti dal quarto comma del presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

Gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati dal lavoratore prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'atto di trascrizione previsto dal secondo comma dell'art. 2 qualora si tratti di alloggi costruiti e assegnati dalla Gestione INACASA alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assegnazione qualora si tratti di alloggi costruiti in base al programma decennale.

I contratti stipulati in violazione di quanto stabilito nel precedente comma sono nulli.

Il 50 per cento dei fondi destinati alla costruzione di case per i lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'art. 15, saranno impiegati per la costruzione di alloggi destinati ad essere assegnati in locazione.

Gli alloggi destinati ai lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'art. 15 saranno riscattabili in trenta anni; quelli destinati ai lavoratori appartenenti al settore indicato nel n. 3) dello stesso articolo in venti anni. Gli alloggi assegnati in locazione resteranno in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari con obbligo di versare alla Gestione case per lavoratori una quota annuale di riscatto per trenta anni, pari all'ammontare del canone di locazione.

Agli assegnatari degli alloggi in locazione di cui al comma precedente è consentita la trasformazione della assegnazione in locazione in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale, anche per i singoli alloggi compresi in un edificio.

Art. 30.

Le cooperative previste dal n. 3) dell'art. 15 che siano ammesse al beneficio del finanziamento potranno assumere, direttamente o costituendosi in consorzi, il compito della costruzione, ovvero delegare tali funzioni ad enti specializzati competenti per territorio prescelti quali sezioni appaltanti dalla Gestione case per lavoratori; esse potranno altresì designare il progettista da scegliersi tra quelli compresi nell'albo nazionale predisposto dalla Gestione. Con le limitazioni che potranno essere stabilite dalla Gestione, le facoltà concesse alle cooperative ai sensi del comma precedente saranno estese alle aziende, nonché agli assegnatari di alloggi da costruire per il settore indicato nel n. 1) dell'art. 15, sempreché concorrano le seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:

a) che sia stato possibile addivenire, nel caso di costruzioni afferenti al settore indicato nel n. 1) dell'art. 15, ad un raggruppamento di assegnatari individuabile ed adeguato alle esigenze della unità immobiliare da realizzare;

b) che, per quanto concerne l'area, la scelta di questa ricada fra quelle comprese nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) che, per quanto concerne la partecipazione diretta dei lavoratori assegnatari alla costruzione, questa, a giudizio dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, non sia di pregiudizio alla realizzazione del programma.

Gli Istituti autonomi per le case popolari nella esecuzione dei programmi dovranno includere la esecuzione di alloggi individuali, anche sotto l'aspetto dell'ampliamento ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di appartamenti di proprietà dei lavoratori richiedenti e di sopraelevazione di edifici già esistenti di proprietà dei lavoratori stessi e da essi abitati.

Nei casi in cui i lavoratori assegnatari si avvalgano delle facoltà previste negli articoli precedenti, gli Istituti autonomi per le case popolari, con le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge, eserciteranno il controllo nei confronti delle cooperative, degli enti incaricati della costruzione e dei raggruppamenti di richiedenti al fine di assicurare il buon esito dei programmi.

In caso di necessità o di inadempienza gli Istituti autonomi per le case popolari avranno facoltà di sostituirsi agli incaricati della costruzione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno direttamente alla esecuzione dei piani. Tale funzione potrà essere delegata dalla Gestione ad altri Enti specializzati nonché a cooperative di produzione e lavoro ed a consorzi scelti nell'elenco di cui alla lettera d) dell'art. 23.

Gli Istituti autonomi case popolari sono, in ogni caso, responsabili nei confronti della Gestione della esecuzione dei piani e del buon uso dei fondi per essa impiegati.

Art. 31.

La progettazione delle costruzioni previste dai piani dovrà tenere conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Comitato centrale.

Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dalla Gestione case per lavoratori, anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi, gli Istituti autonomi per le case popolari saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi.

La Gestione, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati dal Comitato nel corso della ripartizione dei fondi eseguita ai sensi dell'art. 15, provvederà ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi per le case popolari.

I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso istituti bancari.

Art. 32.

La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi indicati nei nn. 1) e 2) dell'art. 15 sarà effettuata prima della consegna degli alloggi sulla base dei costi convenzionali a vano che per ciascuno dei piani pluriennali e per gruppi di località saranno fissati dal Comitato. Le quote di ammortamento dovranno essere determinate fra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 3 per cento. Le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative saranno determinate dal Comitato centrale sulla base del costo effettivo degli alloggi stessi.

Il canone di locazione è stabilito nella misura dell'1,50 per cento del costo convenzionale a vano.

L'importo delle rate determinate come sopra sarà definito agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione.

Art. 33.

Tutti gli atti e contratti, che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione dalle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le volture catastali conseguenti all'attuazione della presente legge saranno effettuate in esenzione del pagamento di tutti i diritti previsti dalla tabella allegata sub-A al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, modificato con legge 27 maggio 1959, n. 354.

Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate dalla Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari godranno dell'esenzione dai contributi di miglioria.

Le costruzioni effettuate ai sensi della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e relative so-

vraimposte per la durata di venticinque anni sempreché siano state ultimate non oltre il 31 marzo 1975. I materiali impiegati per la costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Le agevolazioni fiscali previste dai commi precedenti si intendono estese anche alla costruzione di locali non adibiti ad uso di alloggio, ma aventi carattere accessorio dei complessi immobiliari realizzati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate con i fondi della Gestione case per lavoratori.

Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilità degli alloggi costruiti con i fondi della Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari in applicazione della presente legge.

Art. 34.

Allo scadere del secondo piano settennale sarà provveduto al conguaglio previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

La differenza fra i versamenti effettuati dallo Stato alla Gestione INACASA e, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori e i contributi dovuti a questo ultimo Ente per effetto della legge citata, qualora risulti un credito per lo Stato, sarà imputata a riduzione delle annualità dovute alla Gestione case per lavoratori per effetto del precedente art. 10.

Per gli oneri derivanti allo Stato sia in relazione a quanto stabilito dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, sia dalla presente legge, è autorizzata una spesa annua di 12 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di 22 miliardi di lire per ciascuno dei rimanenti 8 esercizi finanziari successivi, decorrenti dall'esercizio 1965-66.

Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'art. 10, lettere a) e d) nonché in relazione a contributi afferenti ad alloggi costruiti in attuazione dei due primi piani settennali.

Allo scadere di ciascun esercizio finanziario si provvederà alla determinazione delle annualità complessive di contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio.

Alla scadenza del piano decennale con apposita legge saranno stabilite le modalità di pagamento del residuo debito dello Stato nei confronti della Gestione per il residuo del venticinquennio. Nessun credito potrà comunque essere riconosciuto alla Gestione eccedente la spesa autorizzata dal precedente terzo comma per quanto concerne i versamenti ad essa dovuti nel corso del decennio per effetto della presente legge, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Art. 35.

Le attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione INACASA sono trasferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori, la quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione INACASA.

Entro i termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvederà alla cessione delle proprietà immobiliari diverse dagli alloggi già della Gestione INACASA.

La cessione delle proprietà suddette dovrà di massima essere effettuata in favore di istituzioni perseguenti le finalità alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscono per il pubblico interesse.

È fatta eccezione per i locali destinati ad uso di imprese commerciali i quali potranno essere venduti a privati con diritto di opzione per coloro che risulteranno conduttori di aziende in essi allocate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Ai fini del completamento del secondo piano settennale istituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato centrale e la Gestione continueranno ad applicare, in quanto compatibili con la presente legge, la stessa legge n. 1148, la legge 28 febbraio 1949, n. 43, la legge 2 agosto 1952, n. 1084, la legge 24 gennaio 1958, n. 19, il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333.

Art. 37.

Le disposizioni di cui all'art. 32 della presente legge potranno essere estese, con deliberazione del Comitato centrale, agli alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio nelle zone nelle quali gli assegnatari versino in prevalenza in condizioni economiche disagiate.

Art. 38.

Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio, che versino in condizioni economiche disagiate, è consentito di chiedere la trasformazione dell'assegnazione a riscatto in assegnazione in locazione semplice.

Tale facoltà dovrà essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per le costruzioni non ancora assegnate, entro sei mesi dalla consegna effettiva dell'alloggio.

Nel programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori verrà ridotto, nella parte finale del programma, il numero degli alloggi da assegnare in locazione semplice in corrispondenza del numero degli alloggi per i quali sarà stata esercitata la facoltà di cui al primo comma.

Art. 39.

La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

La Gestione case per lavoratori dovrà comunque procedere all'assorbimento di tutto il personale già alle dirette dipendenze della Gestione INACASA senza risoluzione del rapporto di impiego, ivi compresi gli incaricati regionali.

La Gestione case per lavoratori non potrà, inoltre, procedere all'assunzione di nuovo personale prima di aver provveduto all'assunzione di tutto il personale distaccato dall'INA presso la Gestione INACASA in liquidazione.

Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la provenienza, è garantita uniformità di trattamento in relazione alle funzioni esercitate. Sono fatti salvo i diritti di anzianità e di qualificazione nonché le posizioni acquisite in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed è pure conservato *ad personam* il trattamento economico goduto alla stessa data.

Le norme di attuazione stabiliranno i criteri per la liquidazione del personale nonché la costituzione del fondo di liquidazione per il personale rimasto in servizio e per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale stesso.

Art. 40.

Restano salve le competenze delle province di Trento e Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e si intendono riferiti alla Gestione case per lavoratori gli adempimenti imposti dall'art. 2 del decreto presidenziale citato alla Gestione INACASA.

Art. 41.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato centrale, le norme per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963.

SEGNI

FANFANI - BERTINELLI - BOSCO
TRABUCCHI - TREMELLONI
LA MALFA - SULLO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

FINITO DI STAMPARE NEL MAGGIO 1963
PER I TIPI DELLO
STABILIMENTO ARISTIDE STADERINI S.p.A.
ROMA - VIA BACCINA, 45

Impaginazione di Sergio Ruffolo



Corporate Heritage
& Historical Archive